



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 316

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 giugno 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
3 ^a - Affari esteri	» 9
5 ^a - Bilancio (*)	» 16
6 ^a - Finanze e tesoro	» 44
7 ^a - Istruzione	» 56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 78
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 81
12 ^a - Igiene e sanità	» 90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 95
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 97

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	Pag. 102
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 104

<i>CONVOCAZIONI</i>	Pag. 105
-------------------------------	----------

Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 316^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 giugno 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 29 giugno 2010

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2253) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, riferisce che il decreto-legge n. 94 interviene a fronte di una tendenza diffusa tra i fumatori a sostituire le sigarette confezionate con quelle arrotolate a mano e utilizzando a tale scopo un tipo di tabacco che ha un prezzo di vendita al pubblico molto più economico. Tale fenomeno, accertato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli, ha determinato un forte aumento delle vendite di questo prodotto e un contestuale calo, pari al 7 per cento, della vendita di sigarette causando un serio problema di gettito per le entrate dei monopoli. L'accisa che grava sul tabacco trinciato risulta, infatti, inferiore a quella applicata per le sigarette confezionate.

Il provvedimento d'urgenza è diretto a evitare che il fenomeno descritto arrechi danno alla salute pubblica e a scongiurare un possibile pregiudizio alle entrate erariali dello Stato. Per quanto riguarda il primo aspetto, si provvede a sanare la mancata prescrizione di limiti per talune sostanze nocive per la salute previsti per il tabacco confezionato in sigarette (con obbligo per i produttori di indicarli sui pacchetti) e non per gli altri prodotti, come il tabacco trinciato a taglio fino. Per quanto attiene all'aspetto erariale, l'intervento introduce un'accisa minima per chilogrammo nella misura percentuale del 109 per cento di quella prevista

per la classe di prezzo a più buon mercato. Il decreto-legge dispone anche in materia di corsi di formazione per i tabaccaia con riguardo ai profili economici e fiscali della loro attività, a seguito delle trasformazioni che le rivendite hanno subito negli ultimi anni; il costo della formazione ricade interamente sugli interessati.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2150-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, ricorda che l'esame del disegno di legge in titolo, già avviato in sede di Sottocommissione per i pareri, con la relazione illustrativa del senatore Battaglia, è stato rimesso alla sede plenaria.

Dopo aver ricordato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge, propone di esprimere un parere non ostativo. Inoltre, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore PARDI (*IdV*) ribadisce le critiche della sua parte politica al provvedimento che, a suo avviso, si ispira a una concezione errata della cultura. Denuncia il carattere centralistico delle misure introdotte, che contrasta sia con i principi del federalismo e del decentramento sia con le dichiarazioni in senso liberista degli esponenti del Governo e della maggioranza.

Ricorda che la grave riduzione delle risorse destinate agli enti culturali ha determinato la sorpresa e la protesta di artisti di grande fama.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

(2150-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, rinviando al dibattito svolto nell'esame per il parere alla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, propone di esprimere all'Assemblea un parere non ostativo sul testo

del decreto-legge n. 64, come modificato dalla Camera dei deputati, nonché sugli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (n. 217)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno 2010.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) si sofferma sulle osservazioni formulate rispettivamente dalla Commissione giustizia e dalla Commissione lavori pubblici, comunicazioni. Conviene sull'opportunità di chiarire, all'articolo 2, comma 2, il significato della disposizione secondo cui «gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 vengono effettuati tenendo conto del contesto ambientali in cui è eseguito il contratto». Inoltre, è opportuno prevedere termini più contenuti e perentori per la relazione al prefetto prevista dall'articolo 3, comma 1.

Per quanto riguarda il rilievo della Commissione giustizia sull'articolo 4, secondo il quale la pubblica amministrazione dovrebbe comunque recedere dal contratto qualora le informazioni antimafia abbiano avuto esito positivo, ritiene che a tal fine si dovrebbe intervenire sull'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 252, citato dallo stesso articolo 4, che indica gli effetti dell'informazione antimafia; l'intervento, però, non è possibile in sede di emanazione del regolamento in esame.

Ugualmente meritevole di attenzione è l'osservazione della Commissione giustizia a proposito del procedimento per l'audizione degli interessati: sarebbe inopportuno, infatti, mettere sull'avviso soggetti in ordine ai quali possono essere avviati procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Conclude, avanzando una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ricorda l'osservazione dell'8^a Commissione secondo la quale il prefetto, nel verbale dell'audizione, dovrebbe indicare espressamente i criteri e le modalità di condotta a cui il soggetto aggiudicatario si deve attenere in sede di esecuzione del contratto: a suo avviso, il rilievo dovrebbe essere recepito nel parere che la Commissione si accinge ad approvare. Inoltre, si dovrebbe accentuare l'osservazione relativa all'articolo 4, come proposto dalla Commissione giustizia. A tale ri-

guardo, ricorda che l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, a cui la norma fa rinvio, disciplina le ipotesi di accertamenti effettuati prima della stipula dei contratti e in particolare attribuisce alle amministrazioni la facoltà di recesso o revoca anche in assenza delle informazioni del prefetto: nell'ipotesi di informazioni rilasciate dal prefetto in sede di esecuzione del contratto, che confermano l'infiltrazione mafiosa in atto, sarebbe opportuno prevedere non la facoltà ma l'obbligo di revocare o recedere dal contratto.

Anche le perplessità relative al procedimento per l'audizione degli interessati, dovrebbero essere recepite nel parere.

Conclude, preannunciando a nome del suo gruppo un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il relatore BOSCIETTO (*PdL*) ribadisce l'opinione secondo la quale non è possibile intervenire direttamente sulla disposizione che disciplina gli effetti delle informazioni antimafia. Inoltre, a suo avviso, è opportuno consentire alla stazione appaltante di effettuare una valutazione discrezionale delle informazioni ricevute.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'8^a Commissione sull'articolo 5, ritiene inopportuno attribuire al prefetto la competenza di indicare criteri e modalità di condotta nell'esecuzione del contratto: sarà l'ente appaltante che, anche in base alla relazione del prefetto, potrà impartire idonee indicazioni sull'esecuzione del contratto.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che, pur non essendo possibile in questa sede un intervento diretto di modifica dell'articolo 11 citato, il parere dovrebbe recepire il rilievo formulato dalla Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con osservazioni, proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BIANCO (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 272 e connessi, in materia di polizia locale.

Il PRESIDENTE informa che i relatori sui disegni di legge nn. 272 e connessi hanno svolto una serie di riunioni informali, con la partecipazione dei rappresentanti del Governo, alle quali egli stesso ha preso parte. In quella sede sono state esaminate le questioni più rilevanti poste dagli emendamenti presentati. In attesa del parere della Commissione bilancio, i relatori potranno illustrare alla Commissione, in una delle sedute della prossima settimana, gli esiti del lavoro istruttorio fin qui compiuto.

Il senatore PASTORE (*PdL*), relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 2243 (semplificazione), prospetta l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali in relazione all'esame di quel provvedimento. Oltre ad acquisire gli esiti della procedura informativa svolta presso l'altro ramo del Parlamento, richiedendo ai rappresentanti degli enti convocati in quella sede di integrare, se lo ritengono, i rispettivi contributi, potranno essere invitati i rappresentanti degli ordini professionali, dell'ANCI e dell'UPI, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, le autorità indipendenti, i rappresentanti della DigitPA e del Formez, nonché esperti della materia, in particolare il professor Vincenzo Cerulli Irelli e il professor Bernardo Giorgio Mattarella.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal senatore Pastore e il Presidente invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire eventuali ulteriori proposte di enti o soggetti da invitare in audizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 30 giugno, già convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 217**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 2, andrebbe chiarito il significato della disposizione secondo cui «gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 vengono effettuati tenendo conto del contesto ambientale in cui è eseguito il contratto». Si rileva infatti che tale formulazione è suscettibile di essere applicata in modo difforme dall'intenzione del legislatore;

– all'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere termini più contenuti e perentori per la relazione al prefetto di cui al comma 1;

– nel procedimento per l'audizione degli interessati, previsto dagli articoli 3 e 5, appare opportuno introdurre un criterio per non mettere «sull'avviso» soggetti in ordine ai quali, in conseguenza delle informazioni antimafia, possano essere anche avviati procedimenti di prevenzione patrimoniale, nello svolgimento dei quali, ovviamente, operano le garanzie procedurali a favore degli interessati.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 29 giugno 2010

96^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che riordina l'intera disciplina vigente in materia di lotta alle mafie e rappresenta un'iniziativa legislativa, elaborata dal Governo nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata, anche nei suoi risvolti transnazionali.

Relativamente ai profili di competenza della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 8, recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura, che modifica l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. A seguito delle novelle, il nuovo comma 6 dell'articolo 9 della citata legge estende alle autorità doganali la possibilità già prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, di omettere o ritardare gli atti di propria competenza quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di determinati delitti. La nuova norma prevede altresì per le attività antidroga l'immediato avviso, oltre che del pubblico ministero, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento internazionale.

Ulteriori aspetti di rilievo internazionalistico riguardano i riferimenti agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri.

La repressione, poi, dei reati connessi al traffico degli stupefacenti – centrale per colpire gli interessi delle organizzazioni criminali – implica la disciplina degli aspetti di cooperazione transfrontaliera e di rapporti tra gli Stati.

Ricorda che il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede che l'Unione si impegni a ridurre le possibilità che si offrono alla criminalità organizzata motivo di un'economia mondializzata.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole alle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia.

Il senatore MARCENARO (PD) non ravvisa elementi di criticità nei profili di competenza testé esposti.

Il Presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALIGIURI (PdL) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Quanto alle disposizioni di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 116 del codice civile. Il primo comma di tale articolo, nella formulazione vigente, stabilisce che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, in base alle leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

La modifica proposta intende porre rimedio ad inconvenienti emersi nella prassi applicativa della disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 116 del codice civile. In casi di matrimoni fra un cittadino italiano e una cittadina straniera (o viceversa), le autorità di alcuni paesi arabi subordinano talora il rilascio del nulla osta alla conversione alla fede musulmana. In tali ipotesi – ovvero in situazioni similari – l'indispensabilità del nulla osta richiesto dal vigente primo comma dell'articolo 116 del codice civile rischia, in concreto, di condizionare la conclusione

del matrimonio in Italia al rispetto di disposizioni di legge straniera palesemente contrarie all'ordine pubblico italiano. La modifica proposta dalla Camera dei deputati, mediante il rinvio al meccanismo procedurale previsto dal secondo comma dell'articolo 98 del codice civile, consentirebbe pertanto di investire della questione l'autorità giurisdizionale italiana, cui spetterebbe il compito di valutare se effettivamente il mancato rilascio del nulla osta sia conseguenza dell'applicazione di norme straniere contrarie all'ordine pubblico italiano e, ove ricorra tale circostanza, provvedere ai sensi del sopra ricordato articolo 16 della legge n. 218 del 1995.

Passa quindi ad analizzare l'articolo 29 il quale, novellando il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, prevede che ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) venga attribuito d'ufficio, da parte dell'amministrazione finanziaria, il codice fiscale previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali, estendendo così ai nostri concittadini all'estero l'automatica attribuzione del codice fiscale già vigente per i cittadini residenti in Italia. Ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, la norma affida ai comuni competenti il compito di trasmettere, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE, i dati dei cittadini all'anagrafe tributaria. L'attribuzione del codice fiscale è comunicata ai cittadini interessati da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio.

A seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, è introdotta una norma di neutralità finanziaria, stabilendo che le attività sopra indicate dovranno essere svolte dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 40 che innova alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero attualmente regolato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, come modificata dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. La normativa del 2002 sul collocamento temporaneo di impiegati civili dello Stato presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri, ha fatto venire meno la distinzione di procedura a seconda della qualifica del dipendente pubblico e ha stabilito tra i presupposti per il collocamento fuori ruolo la sua limitazione ad un impiego o incarico a tempo determinato la cui durata non deve essere inferiore a sei mesi. Le amministrazioni di destinazione sono individuate in enti, organismi internazionali ovvero Stati esteri. È inoltre fissato un contingente dei collocamenti fuori ruolo in questione, che non può superare complessivamente il limite di 500 unità. È comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardante lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero, in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche di Stati membri del-

l'Unione europea, di Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole alla Commissione Affari costituzionali.

Il senatore FANTETTI (*Misto*) sottolinea in particolare la condivisibilità del disposto di cui all'articolo 29 del disegno di legge, sul riconoscimento del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di un segnale importante per agevolare le comunicazioni e le relazioni dei connazionali all'estero con la Pubblica amministrazione italiana.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione delle Comunità europee – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (n. COM (2010) 302 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra la proposta di decisione in titolo, concernente una iniziativa della Commissione con la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Repubblica moldova. La modalità di tale assistenza dovrebbe essere quella di una sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di euro. In tal modo si dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti sia per la bilancia dei pagamenti che per il bilancio dello Stato, in base ai dati forniti dal Fondo monetario internazionale (FMI), anche in un'ottica di sostegno per affrontare le conseguenze della crisi finanziaria mondiale.

Dopo aver richiamato le recenti vicende storico economiche che hanno interessato la Moldavia, fa presente che l'assistenza proposta tende anche a favorire l'adozione delle riforme, appoggiando il programma economico del governo e il lavoro che il paese sta svolgendo per integrarsi con l'Unione europea. Contribuirà inoltre all'attuazione della strategia di cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica moldova, e, più generalmente, con i paesi del partenariato orientale.

La congiuntura politica interna più recente si caratterizza per un governo ispirato all'intensificazione delle relazioni con l'Unione europea.

Questa situazione politica ha dato nuovo impulso alle relazioni bilaterali con l'UE, portando all'apertura di negoziati ufficiali su un nuovo accordo di associazione il 12 gennaio 2010.

L'assistenza verrà messa a disposizione in tre o quattro rate: in linea di principio, due rate nel 2010 e una o due rate nel 2011. L'assistenza verrà gestita dalla Commissione, che concorderà con le autorità del paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata. Conformemente al regolamento finanziario, saranno incluse le necessarie disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

Sotto il profilo della sussidiarietà, non segnala profili di criticità.

Nel condividere questa valutazione, il presidente DINI sottolinea che il provvedimento si fonda su un'ideale base giuridica e si inquadra nell'ambito della politica dell'Unione di partenariato orientale. Peraltro, l'intervento comunitario si accompagna e completa quello delle istituzioni finanziarie sovranazionali, segnatamente, Fondo monetario internazionale e Banca Mondiale.

Il senatore MARCENARO (*PD*) sottolinea a sua volta come costituisca un precipuo interesse dell'Unione europea il contributo alla stabilizzazione politica ed economica della Moldova. Ciò è tanto più vero nella situazione attuale che vede il Paese orientato ad una riforma della forma di governo in senso presidenziale. Richiama altresì la conflittualità latente che interessa la Transnistria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Commissione delle Comunità europee – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2010) 256 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra la proposta di regolamento in titolo, con la quale la Commissione europea si prefigge l'obiettivo di adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Con tale proposta si tiene conto dei progressi compiuti negli ultimi sette mesi nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti da parte dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina, spostando tali paesi dall'allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) del regolamento. Lo spostamento è in linea con l'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla libera-

lizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco.

Dopo il vertice di Salonicco del giugno 2003, l'Unione europea ha, infatti, ribadito in più occasioni il proprio impegno politico a favore della liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che tale obiettivo è correlato ai progressi che questi paesi compiranno nell'attuare riforme rilevanti in settori quali il rafforzamento dello Stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all'immigrazione clandestina e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda i controlli di frontiera e la sicurezza dei documenti.

Dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione specifica che la decisione di modificare l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), già adottati dal regolamento (CE) n. 539/2001, «spostando alcuni paesi dall'elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE».

Infine ricorda che nel recente Consiglio dell'Unione europea Affari esteri che si è tenuto lo scorso 14 giugno 2010 nell'ambito delle conclusioni adottate in materia di Balcani Occidentali, si è espresso un deciso apprezzamento per i progressi raggiunti dall'Albania e dalla Bosnia Erzegovina nel recepire i criteri per la liberalizzazione dei visti, come stabiliti nelle sedi comunitarie.

Il Presidente DINI osserva che l'atto in esame corrisponde al principio di sussidiarietà e risponde agli orientamenti da tempo fatti propri dal Governo italiano nel senso di agevolare i transiti con l'Albania e la Bosnia Erzegovina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente DINI informa che la Commissione non può procedere alla conclusione dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica all'ordine del giorno poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Ricorda altresì che nella seduta già convocata per domani le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri esamineranno il disegno di legge n. 1969 di ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori.

Il senatore PALMIZIO (*PdL*), in qualità di relatore sul citato disegno di legge n. 1969 auspica che nella seduta di domani delle Commissioni riunite possa essere individuato un termine per la presentazione di emen-

damenti, così da garantire una celere definizione del provvedimento, in conformità alla sollecitazione in tal senso espressa anche dalla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

Martedì 29 giugno 2010

357^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2150-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'assenza di effetti finanziari, in relazione alla modifica dell'articolo 3, comma 4, ove viene meno il riferimento al limite percentuale in ordine al riconoscimento dei trattamenti economici aggiuntivi.

Il presidente AZZOLLINI rileva che appare restrittiva la nuova formulazione del testo in quanto si fa riferimento al rispetto del vincolo di bilancio.

Dopo un intervento della senatrice BLAZINA (*PD*), la senatrice CARLONI (*PD*) rileva che il testo in esame non determina effetti onerosi sul bilancio dello Stato, in quanto il meccanismo di trasferimento alle Fondazioni avviene sulla base di una quota delle risorse del Fondo Unico

per lo Spettacolo nell'ambito della quale potrà avvenire il riconoscimento dei trattamenti in questione.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce la problematicità, sul piano finanziario, della disposizione recata dall'articolo 3, comma 4, nonché dall'articolo 1, lettera *c-bis*) ove le modifiche apportate dalla Camera dei deputati implicano il venir meno dei tetti previsti nel testo approvato dal Senato.

Il PRESIDENTE, dopo avere rilevato l'assenza di effetti finanziari negativi delle disposizioni in questione, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo in esame e sui relativi emendamenti.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha annunciato il proprio voto contrario in relazione ai rilievi esposti, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

(2150-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone di ribadire il parere già espresso per la Commissione di merito, rinviando al relativo dibattito sul testo svolto in sede di esame per la Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Con il voto contrario del senatore MORANDO (*PD*), la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione e preannuncia la presentazione, nella seduta notturna di oggi, di alcune proposte emendative che saranno corredate dalla relazione tecnica e da quella illustrativa. In merito a tali proposte potrà quindi essere successivamente fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Interviene quindi brevemente il senatore MORANDO (*PD*) per chiedere al Governo i dati relativi all'impatto macroeconomico rispetto al bilancio programmatico che consentirebbero alla Commissione, a suo giudizio, di avere un parametro oggettivo di confronto con i risparmi di spesa a cui l'Esecutivo mira con la manovra all'esame del Parlamento.

Il sottosegretario CASERO rileva che sono già stati forniti, nel corso della discussione generale, gli elementi volti a consentire la valutazione dell'impatto del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE relatore preannuncia che presenterà nella seduta notturna odierna il testo di proposte emendative a propria firma sui principali temi emersi nel corso dell'esame del provvedimento, annunciando sin d'ora la fissazione di un termine per la presentazione di proposte subemendative che sarà definito dalla Commissione. Informa poi che sono state presentate riformulazioni ad alcuni emendamenti e che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto. A tale proposito auspica che, in futuro, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori, la presentazione di tali riformulazioni sia limitata allo stretto indispensabile, al fine di consentire un ordinato andamento dei lavori della Commissione. Si sofferma, inoltre, sull'opportunità di accantonare le proposte 9.273, 9.246, 9.302 e 9.303, sulle quali si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti, ed esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il sottosegretario CASERO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione.

Posti ai voti, risultano respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 9.149 a 9.154, da 9.156 a 9.160, da 9.162 a 9.174, da 9.176 a 9.179.

Il PRESIDENTE propone di accantonare la proposta 9.180, che risulta quindi accantonata.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono quindi respinte le proposte da 9.182 a 9.187, 9.189 e 9.190, da 9.192 a 9.209 e le proposte 9.211 e 9.212.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede alcuni chiarimenti al presidente relatore in merito agli emendamenti di cui è stata preannunciata la presentazione, con particolare riguardo all'eventualità che tali proposte intervengano sulle disposizioni del provvedimento d'urgenza relative alle forze di polizia e al blocco degli adeguamenti retributivi del personale della scuola.

Il PRESIDENTE relatore preannuncia che le proposte emendative a propria firma interverranno in diverse direzioni, sia con riguardo alle forze di polizia, sia sul comparto della scuola nel suo complesso.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 9.215, sul quale la Commissione conviene.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha fornito alcune precisazioni, richieste dal senatore Morando, sulla proposta 9.246, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 9.216 a 9.234, da 9.236 a 9.241, mentre ricorda che le proposte 9.700, 9.242 e 9.243 sono inammissibili.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono poi respinte le proposte 9.244 e 9.245.

Dopo aver proceduto all'accantonamento dell'emendamento 9.246, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9.247 e 9.248.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta 9.249, evidenziando come i tagli delle risorse finanziarie previsti per il rinnovo dei contratti dei lavoratori precari, rischia di danneggiare fortemente il settore dei servizi sanitari, vanificando gli investimenti effettuati negli ultimi anni in macchinari ed attrezzature per i quali probabilmente non vi sarà del personale sanitario adeguato per il pieno utilizzo delle attrezzature stesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti da 9.249 a 9.255, nonché la proposta 9.900. Posti separatamente ai voti sono poi respinte le proposte 9.256 nonché da 9.258 a 9.263 e da 9.265 a 9.268.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento, richiesto dal senatore FLERES, della proposta 9.269 e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9.270 e 9.272.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha richiesto alcuni chiarimenti, resi dal presidente relatore, sull'emendamento 9.273, la Commissione conviene sull'accantonamento della proposta 9.273 e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 9.275 a 9.278 e da 9.280 a 9.290.

Il senatore LEGNINI (*PD*) richiama l'attenzione sulla proposta 9.292 interamente soppressiva del comma 32 dell'articolo 9. Ritiene, infatti, che l'attuale formulazione di tale comma, rischi di produrre una serie di maggiori oneri a carico della finanza pubblica anziché assicurare i risparmi di spesa auspicati. L'attuale formulazione può infatti prestarsi a dubbi interpretativi.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che il Governo debba fornire gli opportuni chiarimenti sull'impatto effettivo della norma in esame che ritiene, comunque, in contrasto con la legge di contabilità. In attesa di tali elementi, chiede pertanto l'accantonamento della proposta 9.292.

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a valutare la possibilità di procedere ad una riformulazione del comma 32 dell'articolo 9, sostituendo la parola «conferiscono» con «possono conferire».

La Commissione conviene quindi sull'opportunità di accantonare la proposta 9.292.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 9.293 e 9.294.

Con distinte votazioni sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.295, 9.296, 9.297, 9.298, 9.300 e 9.301.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 9.302 e 9.303.

Con votazioni successive e distinte sono respinti gli emendamenti 9.304, 9.305, 9.306, 9.308, 9.309, 9.310, 9.312 e 9.313.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 9.314 e 9.316.

Il senatore FLERES (*PdL*) ritira l'emendamento 9.317.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 9.318.

Posto ai voti l'emendamento 9.319 è respinto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 9.320 e 9.321.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 9.323, 9.324, 9.325, 9.326, 9.327, 9.328, 9.329, 9.330, 9.331, 9.332, 9.333, 9.336 e 9.337 sono respinti.

Il senatore FLERES (*PdL*) ritira gli emendamenti 9.338 e 9.339.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 9.340, 9.341, 9.342 e 9.344.

Con votazioni separate sono respinti gli emendamenti 9.346, 9.347, 9.348, 9.350, 9.351, 9.352, 9.353, 9.354, 9.355, 9.356, 9.357, 9.358, 9.359, 9.360 e 9.361.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 9.362.

Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti 9.363, 9.364 e 9.365.

Con votazioni separate sono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

8.26 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Sopprimere l'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata rispettivamente per l'anno 2010 in 1.100 milioni, per l'anno 2011 in 1.500 milioni e, a decorrere dall'anno 2012 in 2.800 milioni di euro».

12.49 (testo 2)

GHEDINI, ROILLO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI

All'articolo 12, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

c-bis) ai lavoratori con età superiore ai 55 anni che, all'entrata in vigore del presente decreto, risultano disoccupati da almeno diciotto mesi e non percepiscano prestazioni a sostegno del reddito a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *c-bis)*, in sovrannumero rispetto al contingente massimo di cui al presente comma, è riconosciuta la perequazione automatica del trattamento pensionistico per il periodo di prosecuzione del lavoro successivo alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, nonché un'integrazione

dello stesso corrispondente alla valorizzazione del montante dei contributi versati nel periodo medesimo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.50 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«c-bis) ai lavoratori, che alla data del 30 aprile 2010, abbiano avuto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, ai fini del raggiungimento al requisito pensionistico».

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c-bis), in sovrannumero rispetto al contingente massimo di cui al presente comma, è riconosciuta la perequazione automatica del trattamento pensionistico per il periodo di prosecuzione del lavoro successivo alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, nonché un'integrazione dello stesso corrispondente alla valorizzazione del montante dei contributi versati nel periodo medesimo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82 comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

14.1 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Al comma 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e acquisti di beni e servizi delle Regioni a Statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché delle aziende sanitarie locali, e comunque tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni locali individuati nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, sono definiti entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, i citati entielaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2011, la spesa annua per consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market del 5 per cento rispetto all'aspesa per il 2009, al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui

all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del 2009, per una riduzione complessiva della spesa tendenziale come esposta nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica di 12.200 milioni di euro. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predefinito. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."'

19.25 (testo 2)

PASTORE, TANCREDI

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Gli atti tra viti aventi ad oggetto la proprietà o diritti reali, con esclusione delle servitù, su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, a norma dell'articolo 47 del DPR 20 dicembre 2000, n. 445, della corrispondenza allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notario individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ovvero individua i titoli idonei a realizzare detta conformità sotto la sua responsabilità.

1-ter. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma che precede"».

39.0.12 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisti di beni e servizi prodotti da produttori market sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale come esposta nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica quantificata complessivamente in 10 miliardi di euro nel 2011 e 14 miliardi di euro a decorrere dal 2012 ripartita in percentuale del 36 per cento del totale per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e del 64 per cento del totale per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato Spa e all'Anas Spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 24 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo.

7. Il credito di imposta di cui al comma 4, utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 4 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di

1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Al maggiore onere pari a 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2011-2013 a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

11. La deduzione di cui al comma 10 spetta, per l'anno 2011, fino all'importo di 3.500 euro. Al maggiore onere derivante si provvede, per l'anno 2011 fino al limite di 10 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1 per il medesimo anno, e fino al limite di 14 miliardi a decorrere dal 2012, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, nonché parzialmente utilizzando i risparmi di spesa di cui al comma 4.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare

della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Per i soggetti di imposta di cui all'articolo 11, comma 2 e 13 per i quali il reddito imponibile complessivo, dopo l'applicazione della deduzione di cui al comma 1, sia superiore ai limiti fissati nei citati articoli è riconosciuto un ammontare pari alla quota di deduzione che supera i predetti limiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare."

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

2. Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

3. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

13. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, lettera b), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere dai sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché parzialmente utilizzando i risparmi di spesa di cui al comma 4.

14. Le disposizioni di cui al comma 10, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2011 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma 15 e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

15. E' istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 3, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

16. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2011, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4 del presente articolo.

17. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 1 miliardo di euro.

Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2011, fino al limite di 1 miliardo a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4.

39.0.13 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia)* - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

2. Le disposizioni del precedente comma comportano un maggior onere nel limite, a decorrere dal 2011 di 3 miliardi di euro».

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da ga-

rantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011».

39.0.14 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisti di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da assicurare che il livello massimo di spesa corrisponda a quello previsto per il 2009. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale come esposta nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblicata quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro per il 2011 e 7 miliardi di euro a decorrere dal 2012 ripartita per il 64 per cento del totale per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e per il 36 per cento del totale per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della

finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato spa e all'Anas spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 12 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo.

7. Il credito di imposta di cui al comma 4 è utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

10. La deduzione di cui al comma 10 spetta per l'anno 2011 per l'importo di 1.000 euro. Al maggiore onere si provvede, per l'anno 2011 fino al limite di 3 miliardi e a decorrere dal 2012 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Per i soggetti di imposta di cui all'articolo 11, comma 2 e 13 per i quali il reddito imponibile complessivo, dopo l'applicazione della deduzione di cui al comma 1, sia superiore ai limiti fissati nei citati articoli

è riconosciuto un ammontare pari alla quota di deduzione che supera i predetti limiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

2. Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

3. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

12. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, lettera b), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

13. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2010 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la dedu-

zione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

14. E' istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 11, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma».

39.0.15 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di: deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Deduzione per canone di locazione)*. - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Per i soggetti di imposta di cui all'articolo 11, comma 2 e 13 per i quali il reddito imponibile complessivo, dopo l'applicazione della deduzione di cui al comma 1, sia superiore ai limiti fissati nei citati articoli è riconosciuto un ammontare pari alla quota di deduzione che supera i predetti limiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

2. Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

3. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonchè ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2010 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del ca-

none di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

3. E' istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Le disposizioni del presente articolo comportano un maggiore onere nel limite di euro 35 milioni per il 2011 e di 1.800 milioni a decorrere dal 2012.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

39.0.16 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap)

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale alle Ferrovie dello Stato spa e Anas spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 12 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al

limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

45.0.8 (testo 2)

FIORONI, GIARETTA, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, MONGIELLO, CRISAFULLI, ASCIUTTI, DE LUCA

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 2-*sexies* del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: "entro il 31 dicembre 2010", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2011"».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

46.25 (testo 2)

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MARINI, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, FOLLINI, INCOSTANTE, MUSI, SIRCANA, CAROFIGLIO, TEDESCO, MARITATI, MONGIELLO, PORETTI, PROCACCI, ANTEZZA, CHIURAZZI, DE SENA, MAZZUCONI, ADRAGNA, BIANCO, PAPANIA, Anna Maria SERAFINI, CABRAS, SANNA, SCANU, Marco FILIPPI

Al comma 3, dopo le parole: «con priorità» aggiungere le seguenti: «agli interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle opere per il completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 1 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico, e ri-

sanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria, l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale e».

47.0.3

VACCARI, MONTANI, RIZZI, CAGNIN

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi per la prosecuzione del servizio delle funivie, cabinovie, funicolari)

1. Per l'adeguamento e la prosecuzione del servizio delle funivie, cabinovie, funicolari, con priorità per quelle che svolgono servizio di trasporto pubblico locale, sono stanziati, per gli anni 2010-2011, 10 milioni di euro complessivi. Al riparto delle suddette risorse si provvede, previa intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con decreto del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "proroga di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni"».

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed incanto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

50.0.1 (testo 2)

SARRO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio tecnico del comune competente ovvero dall'ufficio regionale competente della protezione civile, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in pubblica o privata incolumità, derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione, in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente. In tale caso, si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2010, ove la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro il medesimo termine».

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in base al medesimo decreto.

Conseguentemente, all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «1.700 milioni» con le seguenti: «100 milioni», e le parole: «50 milioni», con le altre: «10 milioni»;

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il fondo di riserva per le spese impreviste è ridotto, per l'anno 2010, di 700 milioni di euro.

7-ter. A decorrere dall'anno 2012, sono integralmente utilizzate le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di tutti i ministeri.

7-quater. A decorrere dall'anno 2011, sono ridotti in misura pari al 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 novembre 2009, n. 191, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 giugno 2010

178^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI comunica che è stato deferito in sede referente il disegno di legge n. 2253 (di conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi), rispetto al quale egli evidenzia di aver ritenuto opportuno – in via prudenziale – non inserirlo immediatamente all'ordine del giorno della Commissione, dal momento che il suo contenuto potrebbe essere trasposto, in sede di conversione, all'interno del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente in corso d'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, i cui lavori dovrebbero terminare entro la corrente settimana. In caso ciò non avvenga, egli assicura che il citato disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della Commissione già a partire dalla prossima settimana.

Rende inoltre noto che la Commissione europea ha inviato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM 2010 289 definitivo), per l'acquisizione del parere motivato sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, successivamente deferita alla Commissione. Il parere motivato dovrà essere espresso entro il termine del 3 agosto 2010.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

AFFARE ASSEGNATO

Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 44)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il relatore CONTI (*PdL*) presenta e illustra un nuovo schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il sottosegretario Sonia VIALE prende atto dell'orientamento unanime della Commissione di proseguire e concludere l'esame dell'affare assegnato nell'odierna seduta, anche se avrebbe ritenuto preferibile, attesa la particolare complessità della tematica affrontata, disporre di un ulteriore periodo di tempo per procedere a un maggiore approfondimento della questione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Ha la parola la senatrice LEDDI (*PD*), la quale esprime apprezzamento riguardo all'impegno dimostrato dal relatore nel tener conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito. In relazione al merito dello schema posto in votazione, si sofferma sull'importanza strategica della trasparenza nei rapporti tra gli istituti bancari e la clientela, rilevando come un concetto fuorviante di trasparenza possa indurre a privilegiare la mera quantità di informazioni trasmesse agli utenti del sistema bancario, mentre è necessario che la trasparenza sia finalizzata all'obiettivo di facilitare le scelte degli operatori, specie non professionali, così da consentire lo sviluppo di un'effettiva concorrenza tra le banche. Nel preannunciare l'orientamento di voto favorevole della propria parte politica sullo schema di risoluzione presentato dal relatore Conti, condivide la proposta di estendere ai contratti di conto corrente l'utilizzo dell'indicatore sintetico di costo, in quanto strumento già ampiamente utilizzato e quindi adatto ai fini della garanzia di un alto livello di trasparenza.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva in primo luogo l'insufficienza del sistema bancario italiano sul piano della trasparenza e della possibilità di realizzare una piena concorrenza, così da non risultare affidabile nei rapporti con la clientela in assenza di specifiche e stringenti previsioni

normative. In relazione al contenuto della lettera d) dello schema di risoluzione, ritiene non sufficientemente rigorosa la formulazione proposta, giudicando viceversa di gran lunga preferibile che sia espressamente predeterminato il numero massimo di sforamenti di contenuta entità e di breve durata per i quali non devono applicarsi costi aggiuntivi. Esprime quindi profonda insoddisfazione per la mancanza di riferimenti al problema dei giorni di valuta, che di fatto si traduce in un ulteriore onere a carico degli utenti del sistema bancario, del tutto ingiustificato atteso il diffuso utilizzo di strumenti telematici.

Preannuncia pertanto l'orientamento di astensione della propria parte politica sullo schema di risoluzione presentato dal relatore, in caso di mancato accoglimento delle indicazioni di modifica da lui formulate.

Il senatore COSTA (*PdL*) dichiara invece il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di risoluzione predisposto dal relatore, condividendo l'osservazione ivi contenuta, secondo cui è necessario comunicare al cliente l'effettivo costo del rapporto con la banca, già in sede di invio dell'estratto del conto corrente.

Anche il senatore MURA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Ha quindi la parola il senatore DE ANGELIS (*PdL*), il quale rileva come sarebbe fondamentale che la Commissione raggiungesse un consenso unanime in relazione ad una questione di particolare interesse e rilevanza soprattutto per gli operatori economici di minori dimensioni. Perciò ritiene auspicabile che il relatore integri lo schema di risoluzione accogliendo – quanto meno – le osservazioni formulate dal senatore Lannutti in merito alla questione dei giorni di valuta.

Il presidente BALDASSARRI, in merito al primo dei profili evidenziati dal senatore Lannutti, ritiene preferibile che la fissazione del numero massimo di sforamenti consentiti al cliente, per i quali deve essere esclusa l'applicazione di costi aggiuntivi, sia riservata alla libera contrattazione fra le parti, soprattutto in un'ottica di innalzamento del livello di concorrenza del mercato dei servizi bancari. Quanto invece al problema della valuta, propone al relatore di tener conto delle osservazioni svolte dal senatore Lannutti nella stesura definitiva dello schema di risoluzione.

Il relatore CONTI (*PdL*), accedendo all'invito rivoltagli dal Presidente, integra nei termini indicati, lo schema di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel ribadire l'importanza dei profili richiamati e modificando l'orientamento preannunciato in precedenza, dichiara il proprio voto favorevole allo schema di risoluzione modificato dal relatore.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di risoluzione, nel testo integrato dal relatore nel corso della seduta, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 328

La 6^a Commissione Finanze e tesoro, esprime in premessa il forte convincimento che l’attività di intermediazione del credito costituisce un elemento essenziale dell’ordinamento economico e che solo l’adozione di comportamenti e il rispetto pieno delle regole di trasparenza possa determinare il superamento dell’attuale crisi, anche di fiducia verso il settore bancario. La trasparenza deve costituire il principio cardine, sia verso i clienti delle banche sia verso i soci, dell’attività del credito: verso i soci per imporre una disciplina gestionale e di indirizzo tale da remunerare il giusto all’investitore; verso i clienti, che traggono dall’azione della banca il sostegno per svolgere, da semplici correntisti, risparmiatori, ovvero imprese, la propria attività economica.

Per quanto riguarda la segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione, anche in base alla risultanze delle audizioni informali svolte, prende atto che si concentra su due profili: le commissioni applicate con riferimento agli affidamenti e le commissioni applicate con riferimento agli scoperti transitori di conto corrente.

Per quanto riguarda le commissioni applicate con riferimento al primo caso, la valutazione dell’Autorità sulle disposizioni di legge – articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come integrato dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – è sostanzialmente positiva, poiché, come si legge nella segnalazione «le nuove strutture commissionali sono state rese più vantaggiose essendo notevolmente ridotto il loro importo per ogni livello di credito concesso, già a partire da un ammontare di utilizzo, in tal modo risolvendo *ab origine* il problema circa l’eccessiva onerosità delle stesse rispetto alla commissione di massimo scoperto».

Per quanto riguarda le commissioni applicate con riferimento agli scoperti transitori di conto corrente l’Autorità ha segnalato che «considerando importi e durate di permanenza dello scoperto rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti non affidati le nuove condizioni economiche si presentano quasi sempre peggiorative in termini d’esborso economico per i clienti rispetto alla commissione di massimo scoperto e altre voci di costo in precedenza previste».

Tenendo conto delle citate osservazioni, la Commissione esprime le seguenti valutazioni:

a) la definizione dei costi dei servizi bancari rispetto alla totalità dei clienti costituisce un punto di estrema delicatezza ed è valutato dalla Commissione unanimemente in termini critici sotto differenti profili: da un lato, l'industria bancaria, alle prese con gli effetti della crisi sia sul fronte delle accresciute sofferenze che della riduzione dei margini di utile e quindi sul fronte complessivo della patrimonializzazione, ha effettuato e continua ad effettuare «contromisure» di sostanziale trasferimento dei minori utili sui costi dei servizi; dall'altro, il settore bancario non sembra incline a quelle modifiche dell'attività di *trading* e operazioni su titoli derivati che sono state all'origine, nel contesto di scarsa regolazione più volte denunciato dalla Commissione, dei rischi di stabilità che hanno pesantemente coinvolto le finanze pubbliche (anche italiane) chiamate a fronteggiare la crisi degli intermediari. Il temuto trasferimento all'economia reale della crisi bancaria si è quindi determinato in forme e circostanze diverse dal semplice *credit crunch*. In termini generali, appare giunto il momento di aprire una riflessione per individuare le modalità di superamento del modello di banca universale, all'interno del quale l'attività di raccolta della provvista e il successivo utilizzo per gli impieghi a favore degli investimenti (l'attività di tipo «tradizionale») appare ormai marginale e subordinata al ricorso a fonti di finanziamento e reinvestimento – seppure più remunerativo – di carattere eminentemente finanziario, con una debole valutazione dei rischi complessivi. In tale contesto non vi è dubbio che la natura dei grandi gruppi bancari italiani – «troppo grande per fallire» – incentiva quell'«azzardo morale» che nutre le scelte dei banchieri. Il filo va spezzato: la previsione di una netta separazione – gestionale, di bilancio, di regole contabili, di vigilanza – tra attività tradizionale e quella di *trading* non è più rinviabile, anche alla luce del contemporaneo dibattito negli Usa e in Europa. Le ritrosie dei gruppi finanziari e bancari alla nuove regole (fra tutte Basilea 3, accentramento nei mercati della trattazione dei titoli derivati, nuovi organismi di valutazione del rischio sistemico) sono indicative della strategicità del nuovo assetto. Occorre abbandonare definitivamente il «sistema bancario ombra».

b) Per quanto concerne i costi degli affidamenti e degli extrafidi, pur con la sottolineatura dell'Autorità garante, la Commissione esprime la convinzione che anche le recenti modifiche normative (leggi n. 2 e n. 102 del 2009) sono fondate su un presupposto errato: quello di prevedere in aggiunta al tasso di interesse, una commissione espressa in percentuale fissa o commisurata alle spese di istruttoria veloce. L'errore consiste nella determinazione di costi che non sono mai onnicomprensivi e mai determinabili una volta per tutte.

c) La Commissione quindi esprime la netta preferenza per un meccanismo di determinazione del costo dell'utilizzo di somme non a disposizione sul conto corrente ovvero eccedenti il fido in base al quale l'estratto del conto corrente, comunicato dalla banca al cliente, esponga uni-

vocamente il tasso effettivo di costo del rapporto. In altri termini, all'atto della sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente o della messa a disposizione del fido, la banca deve calcolare ed esporre il costo delle somme utilizzate dal cliente secondo tale parametro. Avendo valutato le diverse opzioni che si offrono per ottenere tale risultato, e con la consapevolezza che un intervento normativo di rango primario in materia di determinazione dei costi dei servizi bancari non si concilia con la dinamica propria di mercato (sia pure a carattere sostanzialmente oligopolistico come il settore bancario) la Commissione sollecita gli istituti di credito e le associazioni di rappresentanza di tali soggetti ad adottare quanto prima misure e modifiche in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato, nella convinzione che l'azione di controllo e vigilanza della Banca d'Italia e quella del Comitato ministeriale per il credito e il risparmio possa costituire uno strumento di garanzia dell'effettivo adeguamento a tale indirizzo. Tale suggerimento nasce anche dalla consapevolezza che solo la collaborazione interistituzionale (ricomprendendo le banche in un più vasto comparto istituzionale dell'economia e associandolo per questo agli indirizzi formulati da Parlamento e Governo) possa determinare la tutela degli interessi di tutti gli attori in campo.

d) Per quanto riguarda quindi il calcolo del costo aggiuntivo per la clientela di utilizzo extrafido o di scoperti di conto corrente, la Commissione suggerisce di introdurre un meccanismo di sostanziale superamento della disciplina vigente prevedendo la non applicazione di costi aggiuntivi per sforamenti di piccolo importo (dai 100 ai 500 euro) per periodi brevi (5, 10, 15 giorni.) per un massimo di «n» volte in un anno.

Trasparenza dei conti correnti

La Commissione fa proprie le osservazioni in tema di trasparenza della Banca d'Italia, laddove si rileva che «la differenziazione dell'offerta ha reso la struttura contrattuale dei conti sempre più complessa e articolata, accrescendo le difficoltà della clientela nel confrontare i prezzi dei diversi prodotti presenti sul mercato». Infatti è di tutta evidenza che la trasparenza e la semplicità delle clausole contrattuali e dei costi dei servizi bancari non è solo un interesse a tutela del singolo cliente, ma è anche un elemento di valorizzazione della confrontabilità dei servizi e dei costi offerti, in un mercato che dovrebbe essere quanto mai aperto e concorrenziale. Per tali motivi, è condivisibile l'enfasi dell'Autorità garante sulla necessità che ogni aspetto del rapporto banca/cliente sia visto alla luce di un mercato aperto e concorrenziale. La costituzione di assetti oligopolistici, invece, oltre a determinare scarsa concorrenza sotto il profilo della posizione di mercato, determina anche comportamenti dannosi per i clienti.

La Commissione rinvia su tale punto all'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva sul credito al consumo, di prossima valutazione da parte della stessa, in modo da focalizzare le numerose disposizioni in termini di trasparenza all'esigenza emersa in sede di com-

missione di massimo scoperto. Fin da ora peraltro la Commissione suggerisce al Governo di:

a) ricondurre la disciplina delle commissioni applicabili agli affidamenti e agli sconfinamenti – anche se ricomprese in un tasso di costo effettivo onnicomprensivo – nell’ambito del Testo unico bancario e – conseguentemente – attribuire alla Banca d’Italia i compiti di regolamentazione, controllo e sanzionatori su tale materia;

b) raccomandare all’autorità di vigilanza che, ai fini della piena trasparenza, semplicità e comprensibilità delle informazioni per la clientela e della immediata confrontabilità tra i diversi prodotti delle diverse banche siano introdotti, entro il 30 settembre 2010, tre nuovi strumenti di trasparenza e comparabilità e cioè:

I. la pubblicazione anche per gli scoperti transitori, all’interno del Foglio Informativo del conto corrente (o di altro analogo documento definito ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE) reso disponibile ai consumatori, del costo complessivo annuale per il cliente – come sopra dettagliato – eventualmente anche attraverso un semplice Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato rispetto ad alcuni casi tipo significativi definiti in via omogenea per tutto il settore dalla Banca d’Italia;

II. la pubblicazione di una semplice tabella comparativa dei costi complessivi per il consumatore calcolati rispetto ai casi tipo nelle ipotesi della scelta del conto affidato rispetto al caso di scoperto transitorio sul conto affidato e di scoperto transitorio sul conto non affidato;

III. un’apposita sezione *standard* obbligatoria all’interno del Foglio Informativo (o di altro analogo documento definito ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE) reso disponibile ai consumatori che chiarisce i benefici e i costi dell’affidamento sul conto corrente, illustrando chiaramente il diverso meccanismo di formazione del prezzo rispetto agli scoperti transitori.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 328
(Doc. XVIII, n. 44)**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro, esprime in premessa il forte convincimento che l’attività di intermediazione del credito costituisce un elemento essenziale dell’ordinamento economico e che solo l’adozione di comportamenti e il rispetto pieno delle regole di trasparenza possa determinare il superamento dell’attuale crisi, anche di fiducia verso il settore bancario. La trasparenza deve costituire il principio cardine, sia verso i clienti delle banche sia verso i soci, dell’attività del credito: verso i soci per imporre una disciplina gestionale e di indirizzo tale da remunerare il giusto all’investitore; verso i clienti, che traggono dall’azione della banca il sostegno per svolgere, da semplici correntisti, risparmiatori, ovvero imprese, la propria attività economica.

Per quanto riguarda la segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione, anche in base alla risultanze delle audizioni informali svolte, prende atto che si concentra su due profili: le commissioni applicate con riferimento agli affidamenti e le commissioni applicate con riferimento agli scoperti transitori di conto corrente.

Per quanto riguarda le commissioni applicate con riferimento al primo caso, la valutazione dell’Autorità sulle disposizioni di legge – articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come integrato dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – è sostanzialmente positiva, poiché, come si legge nella segnalazione «le nuove strutture commissionali sono state rese più vantaggiose essendo notevolmente ridotto il loro importo per ogni livello di credito concesso, già a partire da un ammontare di utilizzo, in tal modo risolvendo *ab origine* il problema circa l’eccessiva onerosità delle stesse rispetto alla commissione di massimo scoperto».

Per quanto riguarda le commissioni applicate con riferimento agli scoperti transitori di conto corrente l’Autorità ha segnalato che «considerando importi e durate di permanenza dello scoperto rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti non affidati le nuove condizioni economiche si presentano quasi sempre peggiorative in termini d’esborso economico per i clienti rispetto alla commissione di massimo scoperto e altre voci di costo in precedenza previste».

Tenendo conto delle citate osservazioni, la Commissione esprime le seguenti valutazioni:

a) la definizione dei costi dei servizi bancari rispetto alla totalità dei clienti costituisce un punto di estrema delicatezza ed è valutato dalla Commissione unanimemente in termini critici sotto differenti profili: da un lato, l'industria bancaria, alle prese con gli effetti della crisi sia sul fronte delle accresciute sofferenze che della riduzione dei margini di utile e quindi sul fronte complessivo della patrimonializzazione, ha effettuato e continua ad effettuare «contromisure» di sostanziale trasferimento dei minori utili sui costi dei servizi; dall'altro, il settore bancario non sembra incline a quelle modifiche dell'attività di *trading* e operazioni su titoli derivati che sono state all'origine, nel contesto di scarsa regolazione più volte denunciato dalla Commissione, dei rischi di stabilità che hanno pesantemente coinvolto le finanze pubbliche (anche italiane) chiamate a fronteggiare la crisi degli intermediari. Il temuto trasferimento all'economia reale della crisi bancaria si è quindi determinato in forme e circostanze diverse dal semplice *credit crunch*. In termini generali, appare giunto il momento di aprire una riflessione per individuare le modalità di superamento del modello di banca universale, all'interno del quale l'attività di raccolta della provvista e il successivo utilizzo per gli impieghi a favore degli investimenti (l'attività di tipo «tradizionale») appare ormai marginale e subordinata al ricorso a fonti di finanziamento e reinvestimento – seppure più remunerativo – di carattere eminentemente finanziario, con una debole valutazione dei rischi complessivi. In tale contesto non vi è dubbio che la natura dei grandi gruppi bancari italiani – «troppo grande per fallire» – incentiva quell'«azzardo morale» che nutre le scelte dei banchieri. Il filo va spezzato: la previsione di una netta separazione – gestionale, di bilancio, di regole contabili, di vigilanza – tra attività tradizionale e quella di *trading* non è più rinviabile, anche alla luce del contemporaneo dibattito negli Usa e in Europa. Le ritrosie dei gruppi finanziari e bancari alla nuove regole (fra tutte Basilea 3, accentramento nei mercati della trattazione dei titoli derivati, nuovi organismi di valutazione del rischio sistemico) sono indicative della strategicità del nuovo assetto. Occorre abbandonare definitivamente il «sistema bancario ombra».

b) Per quanto concerne i costi degli affidamenti e degli extrafidi, pur con la sottolineatura dell'Autorità garante, la Commissione esprime la convinzione che anche le recenti modifiche normative (leggi n. 2 e n. 102 del 2009) sono fondate su un presupposto errato: quello di prevedere in aggiunta al tasso di interesse, una commissione espressa in percentuale fissa o commisurata alle spese di istruttoria veloce. L'errore consiste nella determinazione di costi che non sono mai onnicomprensivi e mai determinabili una volta per tutte.

c) La Commissione quindi esprime la netta preferenza per un meccanismo di determinazione del costo dell'utilizzo di somme non a disposizione sul conto corrente ovvero eccedenti il fido in base al quale l'estratto del conto corrente, comunicato dalla banca al cliente, esponga uni-

vocamente il tasso effettivo di costo del rapporto. In altri termini, all'atto della sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente o della messa a disposizione del fido, la banca deve calcolare ed esporre il costo delle somme utilizzate dal cliente secondo tale parametro, anche in riferimento al problema della valuta. Avendo valutato le diverse opzioni che si offrono per ottenere tale risultato, e con la consapevolezza che un intervento normativo di rango primario in materia di determinazione dei costi dei servizi bancari non si concilia con la dinamica propria di mercato (sia pure a carattere sostanzialmente oligopolistico come il settore bancario) la Commissione sollecita gli istituti di credito e le associazioni di rappresentanza di tali soggetti ad adottare quanto prima misure e modifiche in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato, nella convinzione che l'azione di controllo e vigilanza della Banca d'Italia e quella del Comitato ministeriale per il credito e il risparmio possa costituire uno strumento di garanzia dell'effettivo adeguamento a tale indirizzo. Tale suggerimento nasce anche dalla consapevolezza che solo la collaborazione interistituzionale (ricomprendendo le banche in un più vasto comparto istituzionale dell'economia e associandolo per questo agli indirizzi formulati da Parlamento e Governo) possa determinare la tutela degli interessi di tutti gli attori in campo.

d) Per quanto riguarda quindi il calcolo del costo aggiuntivo per la clientela di utilizzo extrafido o di scoperti di conto corrente, la Commissione suggerisce di introdurre un meccanismo di sostanziale superamento della disciplina vigente prevedendo la non applicazione di costi aggiuntivi per sforamenti di piccolo importo (dai 100 ai 500 euro) per periodi brevi (5, 10, 15 giorni.) per un massimo di «n» volte in un anno.

Trasparenza dei conti correnti

La Commissione fa proprie le osservazioni in tema di trasparenza della Banca d'Italia, laddove si rileva che «la differenziazione dell'offerta ha reso la struttura contrattuale dei conti sempre più complessa e articolata, accrescendo le difficoltà della clientela nel confrontare i prezzi dei diversi prodotti presenti sul mercato». Infatti è di tutta evidenza che la trasparenza e la semplicità delle clausole contrattuali e dei costi dei servizi bancari non è solo un interesse a tutela del singolo cliente, ma è anche un elemento di valorizzazione della confrontabilità dei servizi e dei costi offerti, in un mercato che dovrebbe essere quanto mai aperto e concorrenziale. Per tali motivi, è condivisibile l'enfasi dell'Autorità garante sulla necessità che ogni aspetto del rapporto banca/cliente sia visto alla luce di un mercato aperto e concorrenziale. La costituzione di assetti oligopolistici, invece, oltre a determinare scarsa concorrenza sotto il profilo della posizione di mercato, determina anche comportamenti dannosi per i clienti.

La Commissione rinvia su tale punto all'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva sul credito al consumo, di prossima valutazione da parte della stessa, in modo da focalizzare le numerose

disposizioni in termini di trasparenza all'esigenza emersa in sede di commissione di massimo scoperto. Fin da ora peraltro la Commissione suggerisce al Governo di:

a) ricondurre la disciplina delle commissioni applicabili agli affidamenti e agli sconfinamenti – anche se ricomprese in un tasso di costo effettivo onnicomprensivo – nell'ambito del Testo unico bancario e – conseguentemente – attribuire alla Banca d'Italia i compiti di regolamentazione, controllo e sanzionatori su tale materia;

b) raccomandare all'autorità di vigilanza che, ai fini della piena trasparenza, semplicità e comprensibilità delle informazioni per la clientela e della immediata confrontabilità tra i diversi prodotti delle diverse banche siano introdotti, entro il 30 settembre 2010, tre nuovi strumenti di trasparenza e comparabilità e cioè:

I. la pubblicazione anche per gli scoperti transitori, all'interno del Foglio Informativo del conto corrente (o di altro analogo documento definito ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE) reso disponibile ai consumatori, del costo complessivo annuale per il cliente – come sopra dettagliato – eventualmente anche attraverso un semplice Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato rispetto ad alcuni casi tipo significativi definiti in via omogenea per tutto il settore dalla Banca d'Italia;

II. la pubblicazione di una semplice tabella comparativa dei costi complessivi per il consumatore calcolati rispetto ai casi tipo nelle ipotesi della scelta del conto affidato rispetto al caso di scoperto transitorio sul conto affidato e di scoperto transitorio sul conto non affidato;

III. un'apposita sezione *standard* obbligatoria all'interno del Foglio Informativo (o di altro analogo documento definito ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE) reso disponibile ai consumatori che chiarisce i benefici e i costi dell'affidamento sul conto corrente, illustrando chiaramente il diverso meccanismo di formazione del prezzo rispetto agli scoperti transitori.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 29 giugno 2010

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

*SULLA SOPPRESSIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE
(ENAM)*

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede chiarimenti circa la presunta soppressione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) disposta dal decreto-legge n. 78, sottolineando che l'Ente non incide affatto sul bilancio dello Stato in quanto è finanziato con il contributo degli iscritti. Si domanda dunque le ragioni di tale accanimento nei confronti di un ente che persegue obiettivi di solidarietà e sussidiarietà, la cui eliminazione non comporterà risparmi per lo Stato.

Il PRESIDENTE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

SULLA SCOMPARSA DELL'EX SENATRICE RINA GAGLIARDI

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ricorda con commozione l'ex senatrice Rina Gagliardi scomparsa l'altro ieri, la quale è stata componente della Commissione durante la XV legislatura. Certa di interpretare il sentimento di molti senatori, ne ricorda la passione per la cultura e per la politica nel senso più alto del termine, rammentando altresì gli incarichi svolti come giornalista e come direttore di alcune testate.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa a nome del Gruppo ai sentimenti di cordoglio espressi dalla senatrice Vittoria Franco, testimoniando

a sua volta l'impegno civile e l'elevata competenza dell'ex senatrice Gagliardi.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) partecipa a nome della propria parte politica al rammarico per la perdita della *ex* senatrice Gagliardi, che ha avuto modo di apprezzare anche dal punto di vista umano durante l'impegno istituzionale da lei svolto in Commissione nella XV legislatura.

Il PRESIDENTE si unisce al cordoglio a nome dell'intera Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2150-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale si dichiara sorpreso dalle decisioni circa l'organizzazione dei lavori rispetto a quanto è accaduto alla Camera e alla disponibilità a più riprese manifestata dal suo Gruppo per modificare il testo. Ritiene infatti che la convocazione della Commissione a poco più di un'ora e mezza rispetto dalla seduta di Assemblea testimoni la volontà di non migliorare affatto il provvedimento, al quale il suo Gruppo ha comunque presentato emendamenti vertenti sulle parti modificate in seconda lettura. Preannuncia pertanto che Italia dei Valori interverrà su tutti gli emendamenti onde ribadire la contrarietà al decreto-legge.

Riferisce alla Commissione il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale esprime alcune perplessità circa le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, menzionando anzitutto l'articolo 3, comma 4, nella parte in cui si disponeva il taglio delle retribuzioni integrative in caso di mancata stipula del contratto nazionale. In proposito, dopo aver ricordato che la 5^a Commissione del Senato si espresse negativamente sull'emendamento approvato dalla Commissione circa una riduzione al 5 per cento del predetto taglio in luogo del 50 per cento, reputa che le modifiche introdotte dalla Camera smentiscano quanto affermato invece in prima lettura. Giudica peraltro ambigua la formulazione del medesimo comma 4, per quanto riguarda i diritti acquisiti, rilevando criticamente l'indisponibilità dei lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche a siglare il contratto collettivo nazionale a fronte di accordi integrativi assai più vantaggiosi.

Cita altresì le modifiche all'articolo 2 relative alla posticipazione al 1° gennaio 2012 del divieto di svolgere lavoro autonomo, sottolineando come in molte realtà le prestazioni autonome siano una delle cause di minori rappresentazioni per le fondazioni di riferimento.

Riservandosi di intervenire in sede di espressione di parere, invita comunque tutti i firmatari a ritirare gli emendamenti, considerati i tempi ristretti per l'esame, anche alla luce della richiesta di posticipare a mezzogiorno di oggi il termine per la presentazione delle proposte emendative in Commissione.

Prende brevemente la parola il senatore GIAMBRONE (*IdV*) per precisare che la richiesta del suo Gruppo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di oggi era comunque condizionato dalla convocazione della Commissione già fissata per le ore 14,30, a testimonianza della decisione da parte della maggioranza di non voler discutere approfonditamente il testo.

Puntualizza altresì che il suo Gruppo ha a più riprese invocato il ritiro del provvedimento e, in seguito, ha chiesto importanti modifiche, rispetto alle quali il Governo non ha mostrato alcuna disponibilità. In particolare richiama la riduzione del taglio del trattamento economico aggiuntivo, portata al 5 per cento grazie all'approvazione in Commissione di un emendamento del suo Gruppo e poi smentita durante l'esame in Assemblea. Si interroga pertanto sull'utilità e sull'autorevolezza del lavoro svolto dalla Commissione visti i ripensamenti dell'Esecutivo tanto in Assemblea quanto presso l'altro ramo del Parlamento.

In discussione generale interviene quindi la senatrice BUGNANO (*IdV*), la quale ribadisce l'importanza del tema per il mondo della cultura italiana, ritenendo che coloro i quali hanno a cuore il settore non possano sottrarsi ad un esame approfondito che tuttavia è stato fortemente mortificato a cominciare dalla presentazione di uno strumento d'urgenza. Reputa infatti che il decreto-legge abbia vanificato il lavoro compiuto dalla Commissione anche attraverso la risoluzione approvata nel 2009 su cui peraltro il Governo aveva manifestato condivisione nell'ottica di una riforma concordata tra gli schieramenti.

Il provvedimento rappresenta dunque un atto di violenza istituzionale nonché di mortificazione del ruolo della professionalità dei parlamentari. Ritiene altresì che le modifiche abbiano addirittura ridotto la già debole organicità che il testo presentava. Sottolinea inoltre come tutti gli schieramenti erano consapevoli dell'esigenza di una riforma profonda del comparto anche a fronte delle notevoli aspettative maturate. Il decreto-legge reca invece solo alcune indicazioni assai vaghe circa le modalità con cui l'Esecutivo attuerà il riordino. Ribadisce nuovamente la forte contrarietà del suo Gruppo, lamentando che il provvedimento non apporterà alcun beneficio alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Deplora conclusivamente la mancanza di rispetto per il compito svolto dall'opposizione, che ha tentato di colmare le lacune di un provvedimento assolutamente deficitario.

Il PRESIDENTE, considerato l'elevato numero di iscritti in discussione generale, propone di ridurre ciascun intervento a circa cinque mi-

nuti, onde consentire a tutti di parlare. Chiede pertanto l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) non condivide la proposta del Presidente, rimarcando la volontà di disporre del termine previsto dal Regolamento per gli interventi nel dibattito.

In discussione generale prende quindi la parola il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale pone l'accento sull'inappropriatezza e sull'inopportunità della scelta compiuta dal Governo attraverso il decreto-legge, in quanto sarebbe stato preferibile operare mediante un disegno di legge organico che sarebbe stato approvato in tempi rapidi, tenuto conto della convergenza già verificatasi tra le forze politiche. Ritiene invece che il provvedimento non riformi affatto il comparto e lasci insolute le problematiche che lo affliggono.

Si interroga indi sulle ragioni di tale atteggiamento, stigmatizzando l'ampia discrezionalità lasciata all'Esecutivo di intervenire sul comparto. Nel prendere atto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, invita a considerare l'insoddisfazione di gran parte delle forze politiche rispetto al testo originario e rinnova l'appello affinché si riparta dalla risoluzione approvata nel marzo del 2009. Stigmatizza infine che il Governo ha interrotto un processo virtuoso per intraprenderne uno assai pericoloso e rimarca la forte contrarietà del suo Gruppo, che manifesterà tanto in Commissione quanto in Assemblea.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) censura fortemente il provvedimento che giudica dannoso e lesivo della dignità dei lavoratori dello spettacolo. A fronte della posizione di netta chiusura manifestata dal Governo, si chiede se il comparto sia stato effettivamente ascoltato, considerati i numerosi appelli avanzati dal mondo della cultura.

Richiama poi alcuni aspetti salienti del lavoro compiuto dalla Commissione, che aveva avanzato numerose proposte dense di contenuto. Si riferisce in particolare alla risoluzione approvata nel 2009, che indicava delle linee guida per una riforma vera e testimoniava la comune consapevolezza di tutti i Gruppi circa l'esigenza di riordinare il settore. Tenuto conto del consenso espresso in quella sede dal Governo, giudica alquanto schizofrenico l'atteggiamento che invece si è registrato sul decreto-legge, in quanto l'Esecutivo ha fatto marcia indietro presentando un provvedimento d'urgenza in luogo di un disegno di legge organico.

Rinnova indi l'appello a non proseguire lungo questa strada, ribadendo poi le critiche nei confronti della posizione assunta dalla maggioranza durante l'*iter* parlamentare, atteso che già in prima lettura sono stati approvati emendamenti in Commissione poi ritirati in Assemblea, e addirittura in seconda lettura il testo è stato modificato in senso difforme a quanto dichiarato in Senato.

Ritiene comunque che il provvedimento resti inemendabile e penalizzi il mondo della cultura come peraltro è stato affermato dai numeri

soggetti auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pur manifestando nuovamente la disponibilità del proprio Gruppo ad un reale confronto di merito, rivendica l'attenzione di Italia dei Valori verso i lavoratori del settore, dichiarandosi esterrefatto dalla sottovalutazione della situazione ad opera del Governo. Paventa ad esempio il rischio di chiusura di molti teatri che sono costituiti anzitutto da individui i quali rappresentano un valore e non un costo da eliminare.

Afferma conclusivamente che il suo Gruppo continuerà la dura battaglia contro il provvedimento, deplorando peraltro che il lavoro compiuto in Commissione al Senato sia stato svilito nei fatti.

Il senatore VITA (PD) ripercorre le varie tappe dell'esame parlamentare della riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche, a partire dalle reiterate sollecitazioni avanzate proprio dall'opposizione. Egli richiama poi a sua volta la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione nel marzo 2009, nonché la successiva presentazione da parte del Governo di un decreto-legge che la Commissione ha esaminato approfonditamente. Al riguardo, nel dare atto dell'impegno profuso dal relatore Asciutti alla ricerca di possibili miglioramenti, ricorda che si era infine giunti ad un certo avvicinamento che, fermo restando il giudizio totalmente negativo dell'opposizione sullo strumento d'urgenza utilizzato, rendeva comunque il conflitto meno aspro. Suscita peraltro stupore che alcuni emendamenti della minoranza, respinti al Senato a causa del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, siano stati introdotti dalla Camera dei deputati. È quindi evidente che se il Governo e la maggioranza avessero mantenuto lo stesso atteggiamento presso entrambi i rami del Parlamento, la terza lettura attualmente in corso non sarebbe stata necessaria. Pur essendo assolutamente fuori discussione il voto contrario del Partito Democratico, reputa dunque del tutto inaccettabile il cambiamento di opinione compiuto dal Centro-destra nell'*iter* del provvedimento.

Entrando nel merito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, egli reputa che l'impianto del decreto resti fortemente discutibile, soprattutto con riguardo all'ingerenza autoritativa dello Stato in rapporti di lavoro che dovrebbero essere lasciati all'autonoma contrattazione delle parti.

Né va dimenticata l'anomalia che, da sola, basterebbe a motivare il più netto dissenso dal provvedimento: la chiara violazione delle norme recate dal nuovo Titolo V della Costituzione in materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Alla competenza statale è infatti attribuito il potere di legiferare su una materia in ordine alla quale lo Stato dovrebbe porre soltanto i principi generali.

Egli ribadisce quindi con convinzione il voto contrario del Partito Democratico sul provvedimento in esame che, a suo avviso, non risponde affatto a quell'esigenza di riforma che si leva invece da tutti i teatri italiani. Esso è poi tanto più deprecabile in quanto si inserisce nel più ampio contesto della manovra finanziaria recata dal decreto-legge n. 78, con la quale si apportano tagli devastanti sul lavoro culturale. Deplora pertanto

che alla società dello spettacolo il Governo non sappia offrire alcuna speranza.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) ritiene che l'indispensabile razionalizzazione della spesa debba essere riempita di contenuti ben diversi da quelli offerti dal decreto-legge n. 64, nei confronti del quale manifesta in premessa un netto dissenso. Anziché una riforma organica del settore, esso costituisce infatti una misura di tipo solo economico, con forti implicazioni giuslavoristiche, sulle quali avrebbe preferito un coinvolgimento di merito assai più approfondito delle Commissioni parlamentari competenti, anziché l'espressione di meri pareri.

In sostanza, il decreto-legge configura a suo avviso un ricatto nei confronti del personale delle Fondazioni, il cui rapporto di lavoro viene precarizzato, riequilibrando i bilanci a scapito delle componenti più deboli delle strutture artistiche.

Nè è a suo avviso condivisibile l'intervento sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Al di là della doverosa salvaguardia del personale coinvolto, ritiene infatti del tutto inopportuno il mantenimento di una struttura così burocratica.

Ribadisce indi le critiche del suo Gruppo al ricorso al decreto-legge, che impone tempi eccessivamente ristretti ed impedisce un adeguato confronto di merito. Rinnova quindi la richiesta di abbandonare la strada della decretazione d'urgenza per avviare la discussione di una riforma seria che preveda, fra l'altro, un'effettiva compartecipazione di risorse pubbliche e private. In particolare, invoca il rispetto della risoluzione dei senatori Pittoni e Giambone approvata all'unanimità nel marzo 2009 e rammenta che il suo Gruppo si è sempre impegnato per giungere ad una posizione condivisa. Deplora quindi la conduzione del Governo e della sua maggioranza, che ha determinato la lacerazione dei rapporti.

Rileva del resto che proprio su questi provvedimenti di merito occorrerebbe concentrare l'attenzione del Parlamento, anziché su tematiche settoriali di esclusivo interesse di alcune forze politiche.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ritiene che gli accenti critici dello stesso relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dovrebbero indurre la maggioranza a respingere il provvedimento. Del resto, se non si trattasse di un decreto-legge, il confronto potrebbe continuare e condurre ad un testo più soddisfacente per tutti. La maggioranza al Senato si dimostra invece, ancora una volta, totalmente allineata alla volontà del Governo, incapace di un'elaborazione autonoma. In particolare, deplora che essa abbia contrastato numerose richieste avanzate dall'opposizione in prima lettura che poi hanno trovato pieno accoglimento presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio cita la salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale, su cui lui stesso aveva presentato un emendamento inspiegabilmente respinto. Analogamente, il Senato si è lungamente intrattenuto sulla percentuale del taglio della retribuzione integrativa, che poi alla Camera è stata del tutto soppressa.

È quindi fonte di amarezza che, dopo tanto sforzo, finirà per essere approvato un testo che lascia scontenti tutti gli schieramenti. Si augura pertanto che ciò non accada di nuovo ed il Governo si astenga dal costringere ancora il Parlamento a legiferare in condizioni così difficili.

Ritiene infine di sottolineare criticamente l'occulta regionalizzazione sottesa alla lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 1. Osserva infatti che il finanziamento regionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche è assai disomogeneo sul piano territoriale, mentre tutte le Fondazioni sono riconosciute dalla legge come enti di rilievo nazionale.

In considerazione dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare in discussione generale, nonché di emendamenti presentati (pubblicati in allegato al presente resoconto), il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è nelle condizioni di poter concludere l'esame del provvedimento in sede referente, calendarizzato in Aula nell'imminente seduta pomeridiana di oggi. Comunica pertanto che riferirà egli stesso all'Assemblea sull'andamento dei lavori e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2150-B (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)**

(G/2150-B/1/7)

MARCUCCI, VITA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ARMATO, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2150-B,

premessi che:

c'è tanta voglia di riforma. In tutto il Paese, in tutti i teatri d'opera, in tutte le sale, c'è solo un grido: «Riforma! Riforma!», la quale poteva partire dal voto unanime in 7 Commissione sulla risoluzione del 18 marzo 2009 – d'iniziativa dei Senatori Pittoni e Giambrone – nota proprio per avviare un serio riordino del sistema lirico-sinfonico. Tuttavia, il Governo ha scelto la decretazione d'urgenza del testo «stonato» n. 64 del 30 aprile 2010;

nell'epoca del capitalismo informazionale e cognitivo, i beni immateriali non sono meno importanti di quelli materiali e la conquista delle coscienze e dell'immaginario collettivo è la vera posta in gioco della stagione che stiamo vivendo;

l'opera lirica e la musica sinfonica costituiscono ricchezze culturali e patrimonio identitario dello Stato italiano e sono, ancora oggi, uno dei prodotti culturali di eccellenza che meglio rappresenta nel mondo il *made in Italy*;

nomi straordinari da Pollini a Sinopoli, da Morricone a Abbado, da Ughi a Muti sono così apprezzati da essere entrati nel mito, o nella speranza, di migliaia di giovani, dall'Europa al Venezuela; così come il balletto di Carla Fracci o ancora le rappresentazioni di Puccini, Rossini, Donizetti, Verdi o Bellini;

l'opera lirica è stata per secoli una delle modalità d'apprendimento della lingua italiana all'estero, nonché di comunicazione della nostra identità culturale;

le Fondazioni lirico-sinfoniche, da sempre, svolgono la funzione fondamentale di tramandare le straordinarie tradizioni musicali e di balletto, la ricchezza culturale del nostro Paese e, soprattutto negli ultimi

anni, hanno rafforzato in modo significativo la loro presenza all'estero al fine di promuovere la partecipazione di un pubblico sempre più ampio;

considerato che:

la riduzione drastica del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rispetto all'ultimo incremento apportato dall'ultimo Governo di Centro-sinistra, dove aveva raggiunto una dotazione di 444 milioni di euro per il 2007, di 544 milioni di euro per il 2008 e il 2009 e di 611 milioni di euro per il 2010, accompagnata da una scarsa valorizzazione delle nostre eccellenze culturali da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, rappresentano una politica orientata soprattutto a contrastare le spese di mantenimento degli enti che, secondo i dati del Ministero, assorbono circa il 70 per cento del finanziamento pubblico. Non si tiene, invece, conto di ciò che «l'economia politica dell'arte e della cultura» definisce un fattore di investimento e non di spesa;

il settore lirico-sinfonico opera praticamente in regime di costante incertezza rispetto alle risorse disponibili, sicché l'operatività ed i risultati di gestione delle Fondazioni ne risultano totalmente condizionati;

all'aumento degli stanziamenti per il FUS deve necessariamente corrispondere un aumento della partecipazione dei privati favorendo l'avvicinamento del grande pubblico alla cultura lirico-sinfonica;

impegna il Governo ad attuare:

le indicazioni contenute nella risoluzione Pittoni-Giambrone votata in 7 Commissione.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «congiunto» con le seguenti: «ove possibile congiunto».

1.2

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «congiunto» con le seguenti: «anche congiunto».

1.3

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

1.4

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

1.5

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di figure di comprovata e specifica esperienza le quali rispondono del proprio operato, sotto il controllo di un collegio dei revisori, presieduto da un magistrato della Corte dei conti».

1.6

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) ottimizzazione della gestione attraverso criteri volti ad individuare figure di specifica esperienza che operano sotto il controllo di un collegio dei revisori composto da tre magistrati della Corte dei conti».

1.7

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) individuazione di indirizzi e criteri culturali volti ad indirizzare l'operato delle Fondazioni verso una corretta gestione posta sotto il controllo di un collegio dei revisori composto da tre magistrati della Corte dei conti».

1.8

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) miglioramento tramite l'individuazione di criteri, da recepire negli statuti delle Fondazioni, volti alla designazione di figure di comprovata e specifica esperienza che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un magistrato della Corte dei conti».

1.9

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l' ».

1.10

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «miglioramento e».

1.11

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «e responsabilizzazione».

1.12

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «miglioramento e responsabilizzazione», inserire la seguente: «culturale».

1.13

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «della gestione».

1.14

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali» con le seguenti: «degli indirizzi culturali».

1.14 (testo 2)

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: "della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali" con le seguenti: "della gestione culturale attraverso l'individuazione di indirizzi".

1.15

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «della gestione» inserire le seguenti: «anche al fine della elevazione culturale delle Fondazioni».

1.16

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «attraverso l'individuazione», inserire la seguente: «mista».

1.17

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, ADAMO, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a-bis) sopprimere le parole: « di indirizzi imprenditoriali e ».

1.18

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «indirizzi imprenditoriali» con le seguenti: «indirizzi culturali».

1.19

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «indirizzi imprenditoriali» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria».

1.20

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «indirizzi imprenditoriali» inserire le seguenti: «finalizzati al perseguimento dei fini culturali».

1.21

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «e di criteri».

1.22

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «da recepire negli statuti delle Fondazioni» con le seguenti: «cui dovranno uniformarsi le autonomie statutarie delle Fondazioni».

1.23

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «alla designazione» inserire le seguenti: «, per tramite di dettagliati elenchi redatti dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti delle Fondazioni,».

1.24

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere la parola: «manageriali».

1.25

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «manageriali di comprovata e specifica» con le seguenti: «con elevata».

1.26

PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «figure manageriali» inserire le seguenti: «ovvero sovrintendenti».

1.27

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «e specifica».

1.28

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «alle quali compete di indicare il direttore artistico e».

1.29

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno».

1.30

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio».

1.31

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « al sovrintendente e al consiglio di amministrazione».

1.31 (testo 2)

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «al sovrintendente e al consiglio di amministrazione», con le seguenti: "alla Fondazione medesima".

1.32

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio».

1.33

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione di parametri variabili inerenti le spese per i cachet anche proporzionali alla media europea;».

1.34

MARCUCCI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, ADAMO, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di parametri atti ad equiparare i cachet alla media europea;».

1.35

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).

1.36

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera f-bis) sopprimere le parole: «delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione».

1.37

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), sopprimere le parole: «di spettacolo dal vivo».

1.38

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, ADAMO, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), sopprimere le parole: «dal vivo».

1.39

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «criteri di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai loro compiti rispetto al finanziamento e alla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche».

1.40

Anna Maria SERAFINI, CERUTI, VITA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «criteri di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al loro impegno verso le Fondazioni lirico-sinfoniche».

1.41

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «ed efficacia» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al loro impegno e alla loro rappresentatività nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche».

1.42

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «ed efficacia» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al loro impegno verso le Fondazioni lirico-sinfoniche».

1.43

Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «, anche rispetto alle finalità culturali delle Fondazioni lirico-sinfoniche».

Art. 2.**2.1**

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Al fine di riformare la contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, nonché in attesa di adeguati rifinanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e».

2.2

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, nonché di adeguati rifinanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,».

2.3

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e».

Art. 3.**3.1**

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, PROCACCI, CERUTI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, ADAMO, PINOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2012» *con le seguenti:* «dalla stagione artistica 2013».

3.2

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2012» *con le seguenti* «1° gennaio 2014».

3.3

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, VITA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, ADAMO, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2012» con le seguenti «1° gennaio 2014».

3.4

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2012» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

3.5

GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti» con le seguenti: «i trattamenti economici aggiuntivi dei lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sono corrisposti ai lavoratori nei casi di bilanci d'esercizio non in perdita delle rispettive Fondazioni, fatti salvi i diritti acquisiti dei lavoratori alla data odierna».

3.6

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI

Al comma 4, sostituire la parola: «eventuali» con le seguenti: «i nuovi».

3.7

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, GHEDINI, NEGRI, PINOTTI, ADAMO

Al comma 4, sostituire la parola: «eventuali» con la seguente: «i».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 29 giugno 2010

200^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che, in merito al provvedimento in titolo, il Relatore, senatore Butti, aveva già illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni, mentre il senatore De Toni aveva presentato una proposta di parere contrario (pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 giugno 2010).

Peraltro, nell'ultima seduta dedicata all'esame di tale provvedimento, era emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti critici connessi, in particolare, alla tutela della riservatezza dei cittadini e dei consumatori.

Il senatore VIMERCATI (PD), in via preliminare, ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo all'impostazione generale della norma di legge in base alla quale è stato poi adottato il provvedimento in esame: infatti, il ricorso al meccanismo dell'*opt-out* non appare adeguato ad evitare che i cittadini vengano raggiunti da chiamate telefoniche indesiderate; inoltre, lo schema di decreto risulta lacunoso sotto il profilo della tutela del diritto

alla riservatezza. Proprio al fine di migliorare quest'ultimo aspetto, sollecita il Relatore ad integrare la proposta di parere, inserendo tra le condizioni la previsione in base a cui, unitamente alla bolletta telefonica, gli operatori inviino agli abbonati un modulo utilizzabile per poter esercitare il diritto di *opt-out*.

Il senatore MENARDI (*PdL*) ricorda che la richiesta di rinvio formulata nell'ultima seduta era motivata dalla necessità di acquisire dal Relatore alcuni chiarimenti riguardanti la proposta di parere, considerato anche il fatto che la tutela dei cittadini e del loro diritto alla riservatezza rappresenta una finalità unanimemente condivisa dalla Commissione.

Il relatore, senatore BUTTI (*PdL*), evidenzia come il provvedimento in esame risulti attuativo di una norma di legge – contenuta nel decreto-legge n. 135 del 2009 – con cui il Parlamento ha adottato il meccanismo dell'*opt-out*, ossia dell'onere, per coloro che non vogliono ricevere telefonate a scopo promozionale, di iscriversi in un apposito registro.

L'atto del Governo in discussione dà attuazione alla norma del sopra richiamato decreto-legge n. 135, sulla base del presupposto, implicito nel decreto-legge, che il meccanismo dell'*opt-out* rappresenti la formula migliore per tutelare la *privacy* dei cittadini.

Va altresì considerato che la proposta di parere è stata elaborata sulla base di tre considerazioni: innanzitutto, occorre individuare uno strumento idoneo a tutelare la riservatezza, dal momento che il sistema dell'*opt-in* aveva creato, in Italia, una serie di problemi, essendo divenuto impossibile distinguere con chiarezza chi avesse dato il consenso da chi non lo avesse dato; in secondo luogo, si è venuta a creare, nel corso del tempo, una discriminazione tra i vari operatori telefonici, in quanto l'unico soggetto in possesso degli elenchi recanti il consenso espresso era Telecom Italia S.p.A., forte della posizione monopolistica a lungo detenuta nel settore delle chiamate telefoniche; da ultimo, appare necessario tutelare la posizione occupazionale delle migliaia di persone, soprattutto giovani, impiegati nei *call center*.

Alla luce delle suddette argomentazioni, ribadisce quindi di aver predisposto una proposta di parere le cui condizioni recepiscono le argomentazioni sopra illustrate, nonché le sollecitazioni formulate dalle associazioni dei consumatori tese a favorire la rapida operatività del registro delle opposizioni.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ribadisce l'opportunità di integrare la proposta di parere del Relatore, inserendovi una condizione finalizzata a correggere l'articolo 11 del provvedimento, nel senso di prevedere l'invio, unitamente alle bollette telefoniche, di un modulo che permetta il concreto esercizio del diritto di *opt-out*.

Il RELATORE domanda quale soggetto dovrebbe inviare il modulo suddetto.

Il senatore VIMERCATI (PD) rileva che tale obbligo spetterebbe al singolo operatore telefonico.

Il RELATORE evidenzia che, in tal modo, verrebbe perpetuata la condizione di monopolio in favore di Telecom Italia, mentre il provvedimento in esame e la proposta di parere, finalizzati a permettere il passaggio all'*opt-out*, sono ispirati a principi di apertura al libero mercato concorrenziale.

Il sottosegretario SAGLIA condivide le considerazioni formulate dal Relatore e la relativa proposta di parere, rilevando, peraltro, che l'invio del modulo non potrebbe essere effettuato dai singoli operatori; al riguardo, si potrebbe pensare di attribuire tale obbligo al soggetto gestore del registro delle opposizioni, che vi dovrebbe provvedere dando la possibilità a tutti gli interessati di scaricare il modello da *Internet*.

Il senatore VIMERCATI (PD) rileva che la proposta del Sottosegretario appare di difficile attuazione. Pertanto, tenuto conto che la proposta integrativa del parere, avanzata dal proprio Gruppo, non è stata recepita, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del Relatore.

Il presidente GRILLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con condizioni, avanzata dal Relatore.

La Commissione approva.

La proposta di parere alternativo presentata dal senatore De Toni è quindi preclusa.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 29 giugno 2010

161^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15,15.**AFFARE ASSEGNATO***Il comparto ittico in relazione all'applicazione delle nuove normative comunitarie sull'utilizzazione delle reti «a maglia larga» (n. 399)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) riferisce sull'affare in titolo, evidenziando preliminarmente che la deroga transitoria alla dimensione minima delle maglie delle reti da pesca è scaduta in data 31 maggio 2010 – ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 – con conseguente integrale applicabilità, a partire dal 1 giugno 2010, della disciplina contemplata all'articolo 9 del predetto regolamento (CE) n. 1967 del 2006.

Pur essendo in astratto la normativa di cui al sopracitato articolo 9 orientata nella prospettiva di salvaguardare le risorse ittiche, tuttavia la concreta modulazione della disciplina in questione e soprattutto il momento in cui la stessa diviene effettivamente applicabile risultano tali da compromettere gravemente l'intero comparto, con ricadute pesanti sul piano socio-economico e sull'occupazione. Va a tal proposito evidenziato che il settore della pesca nelle aree del Mediterraneo registra una profonda situazione di crisi, a seguito di un consistente aumento dei costi di produzione verificatosi negli ultimi anni, ascrivibile soprattutto all'incremento dei prezzi dei carburanti. A tali fattori si aggiunge anche la diminuzione considerevole delle catture, specialmente nel mare Adriatico.

I rischi di un'ulteriore e irreparabile caduta dei redditi delle imprese e di un conseguente aumento della disoccupazione minacciano fortemente la sopravvivenza dell'intero comparto della pesca italiana, da tempo in uno stato di grave crisi.

In tale contesto, l'applicazione della disciplina sulle reti a maglia larga rischia di dare un ulteriore duro colpo alla pesca mediterranea.

Il ministro Galan ha in più occasioni affermato l'urgenza di attivare le necessarie tutele sociali di sostegno alla crisi e alla ristrutturazione del settore, costituendo, altresì un'unità di crisi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Occorre, *in primis*, in relazione a quanto fin qui evidenziato, che il Governo sostenga con forza la richiesta alla Commissione europea di attivare le procedure idonee a consentire l'anticipazione al 31 ottobre 2010 della verifica di cui all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1967/2006 – prevista per il 2010 – promuovendo le conseguenti modifiche alla disciplina contenuta nello stesso articolo 9, anche alla luce del Libro Verde dell'Unione europea sulla riforma della Politica comune della pesca. Va peraltro evidenziato che la Commissione europea, nella lettera di risposta inviata dalla stessa in merito alla risoluzione approvata il 20 aprile scorso sull'atto comunitario n. 23, ha condiviso l'esigenza di tener conto in modo più adeguato di situazioni regionali specifiche, come ad esempio quelle riscontrabili nell'area del Mediterraneo, come pure quella di garantire una sostenibilità a lungo termine, di migliorare i risultati economici e lo stato di salute del settore della pesca nonché di riservare una particolare attenzione alla pesca costiera artigianale.

In ambito nazionale, appare quanto mai necessaria l'adozione di idonee misure volte ad accompagnare la ristrutturazione del settore. In particolare, è necessaria l'attivazione di un fermo pesca straordinario, che consenta di accompagnare la graduale introduzione delle nuove maglie. Occorre inoltre che il fermo pesca sia più articolato nel corso dell'anno, in modo tale da venire effettivamente incontro alle esigenze di ricostituzione degli *stock* ittici, in relazione alle risultanze della ricerca biologica.

Anche l'introduzione di una cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2011, costituisce uno strumento essenziale, finalizzato ad attenuare l'impatto socio-economico della contrazione delle attività ittiche, conseguenti all'entrata in vigore delle nuove discipline sulle reti a maglia larga.

Un'importante linea di intervento deve essere incentrata sulla predisposizione del Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, che dovrà prefigurare un intervento di salvataggio per il settore del piccolo strascico basato su misure necessarie alla ricostruzione ed alla stabilizzazione del reddito delle imprese ittiche.

Altrettanto utile può essere il coordinamento e il monitoraggio degli interventi previsti dai piani locali di gestione delle Regioni, come pure l'utilizzo delle risorse specifiche del Fondo europeo della pesca, al fine di sostenere l'adeguamento delle reti.

Le politiche per la pesca non possono non tener conto dell'esigenza di estendere il regime speciale dell'IVA agricola anche al comparto ittico, in ragione dell'equiparazione dell'imprenditore ittico con quello agricolo, avvenuta con il decreto legislativo n. 154 del 2004.

Vanno prefigurati idonei interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile, al fine di agevolare i processi di riconversione e diversificazione nel settore e di arginare la perdita di occupazione, come vanno assunte decise iniziative volte a promuovere il *made in Italy* anche nel comparto ittico, incrementando ulteriormente la vigilanza e la repressione sulle importazioni illegali di pesce da parte di Paesi terzi.

Il relatore illustra infine uno schema di risoluzione, evidenziando che lo stesso recepisce integralmente importanti suggerimenti prospettati per le vie brevi dalla senatrice Bertuzzi.

La senatrice BERTUZZI (PD) sottolinea che lo schema di risoluzione testé illustrato effettua una sintesi efficace di tutte le esigenze del comparto ittico, manifestando la propria piena condivisione rispetto allo stesso.

Il senatore SANTINI (PDL) fa presente che nell'ambito delle istituzioni europee sono recentemente emerse talune aperture rispetto ad ipotesi di modifica dell'articolo 9 del Regolamento CE n. 1967/2006, orientate nella direzione di escludere l'applicabilità della disciplina sulle reti a maglia larga per i piccoli operatori del settore ittico.

Va poi evidenziato che la Croazia effettua nel mare Adriatico una pesca alla quale non si applicano le limitazioni previste dal predetto regolamento, atteso che tale Paese non è attualmente membro dell'Unione europea. Tale circostanza, che è fonte di preoccupazione per le imprese ittiche operanti nel mare Adriatico, è in fase di superamento, atteso che il prossimo anno la Croazia entrerà nell'Unione europea.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (PDL) fa presente che il ministro Galan, pur condividendo la posizione del Commissario europeo alla pesca, ha in più occasioni sostenuto l'esigenza di attenuare gli effetti sociali connessi all'applicazione delle normative comunitarie in questione, attraverso apposite misure di sostegno.

Per quel che concerne la Croazia, il Presidente richiama l'attenzione sul confronto tra Slovenia, Italia e Croazia, svoltosi nel recente passato a seguito delle rivendicazioni della Croazia stessa in ordine al confine marittimo adriatico. Esprime l'auspicio che l'ingresso della Croazia nell'Unione europea possa consentire il superamento dei nodi problematici illustrati dal senatore Santini.

Il Presidente sottolinea infine l'importanza dell'estensione del regime speciale dell'IVA agricola anche al settore della pesca, quanto mai opportuna in ragione dell'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo.

Il senatore ANDRIA (PD) rileva che lo schema di risoluzione opportunamente prospetta la necessità che il Governo si attivi in ambito comunitario per promuovere una revisione della normativa sulle reti a maglia larga. Peraltro l'ingresso della Croazia nell'Unione europea potrà aprire

spiragli nuovi in merito ai profili in questione, atteso che l'economia di tale Paese è basata per larga parte sull'attività ittica.

Sottolinea inoltre la necessità di promuovere un'adeguata politica di sostegno al comparto ittico, rispetto alla quale occorre che il Governo assuma le opportune misure orientate in tale prospettiva.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dal relatore, evidenziando che lo stesso individua congrue soluzioni rispetto ai problemi conseguenti all'applicazione della normativa sulle reti a maglia larga. Tale disciplina attualmente desta una forte preoccupazione per gli imprenditori ittici italiani.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dal relatore, sottolineando che la normativa sulle reti a maglia larga penalizza maggiormente i vari territori marittimi del Paese rispetto ad altre aree dell'Unione europea. Conseguentemente è necessario che il ministro Galan si attivi in modo adeguato in ambito comunitario, al fine di superare tali preoccupanti criticità.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) prospetta la necessità che le soluzioni prefigurate nell'ambito dello schema di risoluzione vengano recepite nell'ambito della manovra finanziaria correttiva, attualmente in itinere presso la Commissione Bilancio del Senato.

Esprime, inoltre, il proprio disappunto per l'assenza del rappresentante del Governo, sottolineando che lo stesso non è stato presente in Commissione agricoltura nemmeno durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2228, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, nonostante la sostanziale valenza di manovra di finanza pubblica della disciplina contenuta nel decreto stesso.

Peraltro in passato non è mai accaduto che il Governo fosse assente durante l'esame parlamentare di provvedimenti volti a prospettare manovre di finanza pubblica.

Il ministro Galan effettua continui comunicati stampa relativi agli impegni settimanali dello stesso, ma non dedica alcuna attenzione ai lavori della Commissione agricoltura del Senato.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA rileva che l'esigenza di una maggiore presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, prospettata dalla senatrice Mongiello, è condivisibile. Sottolinea peraltro di aver già fatto presente, per le vie brevi, la predetta necessità.

Successivamente il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (n. COM (2010) 249 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 43)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato altresì illustrato uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato alla seduta del 22 giugno scorso).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere integralmente lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso.

Il senatore SANCIU (*PdL*) e successivamente il senatore VALLARDI (*LNP*) preannunciano, anche a nome dei rispettivi Gruppi parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione illustrato dal presidente relatore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato nella seduta del 22 giugno scorso.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 399

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulle problematiche del comparto ittico, in relazione all’applicazione delle nuove normativa comunitarie sull’utilizzazione delle reti a «maglie larghe»,

considerato che:

la profonda crisi in cui è da tempo precipitato il settore della pesca, che ha subito una sensibile contrazione del reddito medio d’impresa con una consistente caduta del numero di occupati e che pone le imprese oggi attive a dover affrontare le pesanti conseguenze connesse all’incremento del costo dei carburanti, nonché degli altri costi di produzione;

nella pesca a strascico, diffusa soprattutto lungo la costa adriatica, gli effetti delle componenti suindicate è risultata ancor più pesante, perché correlate ad una costante caduta delle catture;

la scadenza all’1 giugno 2010 delle deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1967/2006 afferenti l’ampiezza delle maglie delle reti a strascico e la distanza minima della costa per l’esercizio dell’attività sta provocando reazioni preoccupanti in tutte le marinerie italiane;

i rischi di un’ulteriore e irreparabile caduta dei redditi delle imprese e di conseguente aumento della disoccupazione minacciano fortemente la sopravvivenza dell’intero comparto della pesca italiana;

tenuto conto che:

il Consiglio consultivo regionale MED ha chiesto di anticipare la verifica del regolamento su indicato prevista all’articolo 9, comma 3, punto 3, anche alla luce dei dati evidenziati dalla ricerca;

la posizione del Commissario europeo alla pesca, Maria Damanaki, è orientata nel senso della contrarietà alla concessione di ulteriori deroghe alle restrizioni previste nel regolamento n. 1967/2006;

il ministro Galan, pur condividendo la posizione del Commissario europeo, ha ripetutamente affermato l’urgenza di attivare le necessarie tutele sociali di sostegno alla crisi e alla ristrutturazione del settore, costituendo, altresì un’unità di crisi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

impegna il Governo a:

sostenere con forza la richiesta alla Commissione europea di attivare le procedure idonee a consentire l'anticipazione al 31 ottobre 2010 della verifica di cui all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1967/2006, promuovendo le conseguenti modifiche alla disciplina contenuta nello stesso articolo 9, anche alla luce del Libro Verde dell'Unione europea sulla riforma della Politica comune della pesca;

adottare contemporaneamente gli strumenti necessari ad accompagnare la ristrutturazione del settore quali:

– l'attivazione di un fermo pesca straordinario, che consenta di accompagnare la graduale introduzione delle nuove maglie, con contemporanea sterilizzazione delle fiscalità e previdenzialità. Occorre inoltre che il fermo pesca sia più articolato nel corso dell'anno, in modo tale da venire effettivamente incontro alle esigenze di ricostituzione degli *stock* ittici, in relazione alle risultanze della ricerca biologica;

– la copertura dei fondi necessari all'erogazione della cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2011, estendendola anche ai lavoratori autonomi imbarcati su pescherecci di proprietà;

– la stesura del Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, contenente un piano di salvataggio per il piccolo strascico incentrato su misure necessarie alla ricostruzione ed alla stabilizzazione del reddito delle imprese;

realizzare il coordinamento e il monitoraggio degli interventi previsti dai piani locali di gestione delle Regioni;

utilizzare delle risorse specifiche del Fondo europeo della pesca, al fine di sostenere l'adeguamento delle reti;

attivare il fondo per l'imprenditoria giovanile, al fine di agevolare i processi di riconversione e diversificazione nel settore e di arginare la perdita di occupazione;

promuovere tutte le iniziative, anche in sede Ecofin, per l'estensione del regime speciale dell'IVA agricola anche al settore della pesca, in ragione dell'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo avvenuta con il decreto legislativo n. 154 del 2004;

assumere iniziative che incoraggino e promuovano il *made in Italy* anche nel comparto ittico, incrementando ulteriormente la vigilanza e la repressione sulle importazioni illegali di pesce da parte di Paesi terzi.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 249 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 43)**

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 249, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti»,

premessi che:

la proposta di regolamento in esame mira ad aggiornare, semplificare e ottimizzare il quadro giuridico esistente per le statistiche europee sulle colture permanenti finalizzate a monitorare il potenziale di produzione e la situazione del mercato, sostituendo due atti giuridici esistenti (ossia il regolamento del Consiglio (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole e la direttiva 2001/109/CE sulle indagini statistiche relative a talune specie di alberi da frutto) con unico atto;

obiettivo della presente proposta risulta essere quello di aggiornare il quadro giuridico comune per l'elaborazione sistematica di statistiche sulle colture permanenti mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento, e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate, che consentano una conoscenza approfondita delle condizioni strutturali di produzione delle colture permanenti;

l'evoluzione della politica agricola comune e la situazione di mercato per le colture permanenti hanno creato esigenze nuove o diverse in termini di disponibilità, di variabili e di disaggregazioni, nonché di dati statistici più aggiornati;

per quel che concerne la sussidiarietà, si rileva che la disponibilità di dati statistici armonizzati sulle colture permanenti presenta evidenti vantaggi sia per l'Unione europea, consentendo alla stessa di analizzare e confrontare i dati statistici ai fini dell'individuazione delle politiche da seguire in ambito agricolo, sia per gli Stati membri, rendendo possibile per gli stessi il confronto e lo scambio reciproco dei dati statistici raccolti secondo moduli uniformi;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parere non ostativo per quel che concerne la conformità al principio di sussidiarietà;

per quel che concerne gli altri aspetti dell'esame parlamentare e, in particolare, la conformità al principio di proporzionalità, nonché il merito

della proposta – anche tenendo conto delle condivisibili osservazioni espresse dalla 14^a Commissione – si devono esprimere serie perplessità con riferimento agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, per quanto di seguito indicato:

– l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere». Orbene, non vi è dubbio che l'allegato I individua l'ambito e i confini della rilevazione statistica, indicando specificamente le singole colture permanenti che sono sottoposte alla stessa. Le tipologie di coltura non indicate non saranno infatti soggette al sistema di rilevazione statistica di cui all'atto comunitario in esame. L'allegato I si connota quindi come un elemento essenziale dell'atto e la delega alla Commissione europea, prevista all'articolo 4, paragrafo 4 della proposta di regolamento in questione, sembra travalicare quanto necessario per il conseguimento degli scopi sottesi al Trattato (in particolare, all'articolo 290 del Trattato), conferendo alla Commissione stessa la facoltà di modificare l'allegato I, nonostante il carattere di essenzialità di tale elemento che inerisce direttamente alle attività oggetto di rilevazione.

Serie perplessità devono essere espresse anche in riferimento all'articolo 10 della proposta, il cui paragrafo 1 prevede che il potere di adottare gli atti delegati venga conferito alla Commissione «per un periodo di tempo indeterminato». Anche tale disposizione sembra travalicare quanto necessario per il conseguimento degli scopi del Trattato, atteso che l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede espressamente che gli atti legislativi devono delimitare «la durata della delega di potere»;

– sempre in riferimento al merito della disciplina contenuta nella proposta, si sottolinea, infine, che l'allegato I prefigura informazioni eccessivamente dettagliate, rendendo conseguentemente opportuna un'ulteriore semplificazione delle stesse, in particolare per quanto concerne i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del predetto allegato I.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 29 giugno 2010

180^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore, senatore DI GIACOMO, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria n. 88 del 2009, ai fini del recepimento della direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente 2008/50/CE. Tale direttiva è volta a realizzare un quadro normativo unitario per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria che gli Stati membri sono tenuti ad applicare, fornendone adeguata prova alla Commissione europea. Peraltro fa presente che nei confronti dell'Italia è stata avviata una procedura di infrazione, n. 2008/2194, a causa del mancato rispetto dei valori limite di alcuni materiali in diverse zone del territorio.

Il provvedimento in esame pertanto si propone di aggiornare il vigente quadro normativo alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario, nonché in base alle criticità emerse nell'applicazione della normativa comunitaria esistente. Si pone pertanto il duplice scopo di razionalizzare le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria nonché di responsabilizzare tutti i soggetti istituzionali sulla base di un preciso riparto di competenze. In particolare lo schema di decreto prevede una razionalizzazione delle stazioni di misura esistenti, mediante la ricollocazione di quelle non conformi e l'esclusione di quelle che risultano in eccesso.

Per quanto di competenza della Commissione, osserva che all'articolo 1 sono indicati, tra i principi e le finalità della valutazione della qualità aria ambiente, gli obiettivi di prevenzione e riduzione degli effetti nocivi

per la salute umana, oltre che per l'ambiente nel suo complesso (comma 1 lettera a)). In questo quadro, si prevede inoltre di adottare misure volte a contrastare gli effetti dell'inquinamento sulla salute umana, associate a iniziative di monitoraggio su tendenze a lungo termine e prospettive di miglioramento. Anche nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 2, il rischio di effetti dannosi per la salute umana è assunto – al pari di quello per l'ambiente – quale criterio per la definizione di «sostanze inquinanti» e «valori limite», nonché quale livello oltre il quale sono individuate «soglie di allarme» e «soglie di informazione». Anche per quanto riguarda l'individuazione di «obiettivi a lungo termine», la normativa in esame si propone di raggiungere livelli tesi ad assicurare un'efficace protezione della salute umana, nonché di individuare limiti di concentrazione sulla base di indicatori di esposizione media, nella prospettiva di ridurre gli effetti nocivi per la salute dell'uomo. In tal senso, si prevede la procedura del concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti da parte del Ministero dell'ambiente, volti a definire la disciplina sull'utilizzo dei bioindicatori per la valutazione dell'impatto sull'ecosistema di alcune sostanze (articolo 5, comma 12), quali arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi e mercurio, nonché ai fini della scelta di stazioni di misurazione nell'ambito delle reti predisposte a livello regionale (articolo 6, comma 1). Tra gli altri ambiti in cui interviene il concerto con il Ministro della salute, si segnala l'individuazione delle stazioni di misurazione in siti fissi per l'ozono, ovvero anche delle stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono (articolo 8, rispettivamente, commi 6 e 7), nonché la determinazione di stazioni dirette a verificare i limiti di concentrazione dell'esposizione (articolo 12, comma 2).

Fa inoltre presente che ai fini dell'attuazione dei piani di azione da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite, l'articolo 11 dispone il coinvolgimento di tutti i Ministeri competenti in materia, secondo la procedura del concerto, ai fini dell'emanazione delle relative linee-guida (articolo 11, comma 1-bis). In questo quadro le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per la salvaguardia della qualità dell'aria compatibilmente con lo sviluppo sostenibile (articolo 13, comma 3). Quanto agli obblighi di informazione in caso di superamento dei livelli di inquinamento, il Ministero dell'ambiente è tenuto a rendere tali informazioni anche al Ministero della salute, in caso di soglie riferite all'ozono ovvero riferite ad altri soggetti inquinanti (articolo 14, comma 2).

Il Ministro della salute è altresì coinvolto ai fini della definizione dei criteri per la valutazione del contributo reso da fonti naturali in caso di superamento di valori limite o valori critici (articolo 15, comma 2), nonché ai fini della determinazione dei criteri di qualità che assistono la valutazione in materia di aria ambiente sulla base delle linee-guida tecniche elaborate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con particolare riferimento alle procedure di garanzia e a quelle relative agli strumenti di campionamento e misurazione della qualità dell'aria (articolo 17, comma 1). Con riferimento agli obblighi di informa-

zioni in favore del pubblico, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, oltre alle associazioni ambientaliste e dei consumatori, sono inclusi gli altri organismi sanitari interessati. L'articolo 19, comma 15 prevede inoltre l'intesa con il Ministero della salute ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle autorità e degli organismi cui sono affidati compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualità della valutazione in materia di aria ambiente. Segnala quindi l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Coordinamento tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte, tra le quali figura anche il Ministero della salute.

Prosegue rilevando che lo schema di decreto legislativo in esame è corredato da una serie di allegati contenenti il dettaglio di indicatori e parametri in materia, tra le altre, di qualità dell'aria e classificazione delle soglie. Tra questi segnala in particolare l'allegato VIII, richiamato dall'articolo 5, comma 8, in materia di valutazione della qualità dell'aria ambiente in cui assume una valenza primaria la finalità della protezione della salute umana articolata secondo indicatori distinti a seconda della differente ubicazione della stazione di misurazione (urbano, suburbano, rurale). Al riguardo, fa presente che all'articolo 22, comma 7, è prevista una specifica procedura di modifica con regolamento degli allegati al provvedimento in esame, disponendo al riguardo il concerto del Ministro della salute. Anche in caso di successive direttive comunitarie che modifichino le modalità esecutive nonché le caratteristiche di ordine tecnico, è previsto il coinvolgimento del Ministro della salute nell'adozione dei necessari decreti attuativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CALABRÒ, relatore del disegno di legge in titolo, osserva in primo luogo che lo stesso reca un complesso di interventi intesi alla semplificazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini e le imprese.

Per quanto concerne le materie di più stretta competenza della presente Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 7. Esso dispone che la conservazione delle cartelle cliniche sia effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, su richiesta, le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detenga. Il comma 2 del medesimo articolo 7 – inserito dalla Camera – estende le norme in esame alle strutture sanitarie private accreditate. Le modalità uniformi di attuazione e la decorrenza degli adempimenti sono definite da un regolamento del Mini-

stro della salute, emanato secondo la procedura di cui al successivo comma 3, procedura parzialmente riformulata dalla Camera. Il regolamento è adottato nel rispetto dell'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

L'articolo 8 – introdotto dalla Camera – reca varie novelle al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, relativo al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. La novella di cui alla lettera *a*) consente che per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, la certificazione di qualità sia rappresentata dalla dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, resa, sulla base di verifica ispettiva, dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che impieghi la materia prima atipica stessa. Resta ferma la possibilità per l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di effettuare ispezioni, dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa. Ricorda che tale tipo di certificazione di qualità è consentito in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2011, per tutte le materie prime impiegate nella produzione di medicinali. La novella in oggetto rende, quindi, permanente tale possibilità per le suddette materie prime atipiche. Per le altre materie prime, resta ferma la norma vigente a regime, che richiede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

La novella di cui alla lettera *b*) consente che la produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da impiegare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali, utilizzati nelle sperimentazioni cliniche fino alla fase 1, sia effettuata in un reparto (che operi nel rispetto delle norme di buona fabbricazione) di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA. La novella sopprime, dunque, per la fattispecie in esame, il requisito dell'autorizzazione specifica per la produzione della singola API.

La novella di cui alla lettera *c*) prevede che, in caso di violazione delle norme di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 219, e successive modificazioni, in materia di etichettatura e foglio illustrativo, l'AIFA, nel porre il termine per l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilisca anche i termini per lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica.

La novella di cui alla lettera *d*) specifica che le comunicazioni inviate dall'AIFA attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica, nei confronti delle aziende farmaceutiche, a tutti gli effetti, anche qualora riguardino richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.

La novella di cui alla lettera *e*) si limita a correggere un richiamo normativo errato, presente nella disciplina del responsabile del servizio di farmacovigilanza (dell'azienda farmaceutica), mentre la lettera *f*) pre-

vede che il suddetto responsabile assicuri la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza.

Segnala poi gli articoli 12 e 14 del disegno di legge, in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 12 modifica la disciplina di alcuni adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. In particolare, la novella di cui alla lettera *a*) limita l'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i quali operi l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di denuncia dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza, mentre la novella di cui alla lettera *b*) modifica la disciplina della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

L'articolo 14 – inserito dalla Camera – reca alcune novelle all'art. 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di documentazione concernente la sicurezza sul lavoro. Il comma 1 riapre il termine, fissandolo al 31 dicembre 2010, per l'emanazione del decreto – ora qualificato esplicitamente come regolamento governativo – relativo alla definizione di modalità semplificate di tenuta della documentazione suddetta – ivi compresa l'eventuale eliminazione della stessa –. Il comma 2 sopprime l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di tenuta del registro degli infortuni.

Segnala quindi l'articolo 39, inserito dalla Camera dei deputati. Esso reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false certificazioni di malattia, volte a giustificare l'assenza dal servizio di un pubblico dipendente. La disposizione interpretativa prevede che le sanzioni disciplinari relative al medico si applichino, oltre che nei casi di dolo, solo qualora il medico, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, abbia rilasciato certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 29 giugno 2010

187^a Seduta*Presidenza del Presidente***D'ALÌ***La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che, secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa, il Presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati avrebbe inviato una lettera al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lamentare un insufficiente confronto tra Governo e Commissione sulle questioni ambientali. Il Gruppo del Partito democratico, in considerazione del fatto che sinora anche in Senato si è dovuta registrare una limitata disponibilità del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a confrontarsi con la Commissione sulle tematiche ambientali, ritiene che la Presidenza della Commissione potrebbe opportunamente invitare il ministro Prestigiacomo a concordare la data di svolgimento di una audizione avente ad oggetto gli orientamenti programmatici del Governo in materia ambientale.

Il presidente D'ALÌ assicura che si farà interprete della richiesta del senatore Della Seta presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224)

(Parere a al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo rilevando innanzitutto che esso è volto a recepire

la direttiva 2008/50/CE (direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente) ed è stato predisposto sulla base della legge comunitaria n. 88 del 2009. Lo schema di decreto si compone di 22 articoli, 16 allegati e 11 appendici destinate a definire aspetti strettamente tecnici delle attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria. In linea con la direttiva 2008/50/CE, il provvedimento aggiorna il previgente quadro normativo alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario, delle esperienze maturate e delle criticità emerse in dieci anni di applicazione della normativa comunitaria, con l'intento da un lato di razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e, dall'altro, di responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze. I principi ispiratori della nuova normativa sono rappresentati dalla valorizzazione della fase della zonizzazione, dalla razionalizzazione dell'utilizzo delle misurazioni e delle altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria, dall'individuazione del campo di applicazione dei piani regionali di qualità dell'aria, dalla possibilità di ricorrere a misure ed interventi di carattere nazionale, dalla ripartizione delle funzioni e delle responsabilità nell'attuazione nei piani, dal coordinamento e dalla verifica dello Stato sugli adempimenti di competenza regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 29 giugno 2010

104^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Olivia Ratti, Direttore per le relazioni con i Gruppi politici e il dottor Ezio Perillo, Direttore al servizio giuridico del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE rende noto che la Presidenza del Senato ha assunto la determinazione di raccogliere tutte le risoluzioni approvate dalla 14^a Commissione in «doppia deliberazione» (oltre a quelle fatte proprie da altre Commissioni permanenti) in un documento *ad hoc*, denominato XVIII-*bis*, il quale, significativamente, reca la seguente intitolazione: «Risoluzioni adottate dalle Commissioni in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, in seguito all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato».

A suo avviso, ci si trova di fronte ad un rilevante passo nella direzione di un pieno riconoscimento del ruolo «sostitutivo» che la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata a svolgere nella c.d. «fase ascendente», di elaborazione del diritto comunitario, rispetto alle altre Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE, quindi, sottopone all'attenzione dei commissari l'esigenza, che emerge sempre di più in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di pervenire ad una maggiore visibilità e, quindi, pubblicità, del lavoro svolto dalla Sottocommissione pareri (fase ascendente).

Come è noto, tale Sottocommissione, presieduta, fin dall'inizio della corrente legislatura, dal senatore Mauro Maria Marino, sta portando a

compimento una crescente ed importante attività di valutazione dei criteri di sussidiarietà e proporzionalità, di numerose proposte comunitarie, assegnate alla 14^a Commissione ai sensi del Protocollo numero 2 del Trattato, attività cui, pur tuttavia, non è garantita una forma ufficiale ed esaustiva di comunicazione e conoscenza.

Si tratta di un lavoro che è stato finora eseguito con notevole efficienza e valore qualitativo, grazie ai componenti della Sottocommissione, che hanno dimostrato impegno, assiduità e determinazione nel loro compito.

Secondo la Presidente, pertanto, sarebbe quanto mai opportuno – in analogia a quanto da tempo avviene nell’ambito di simili comitati ristretti istituiti presso le altre Commissioni «filtro» del Senato – che venga riconosciuta una adeguata pubblicità dei lavori di tale Sottocommissione, mediante la facoltà di redigere un breve resoconto degli affari da essa trattati.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), ringrazia la Presidente ed esprime apprezzamento e piena condivisione per le sue parole di appropriata considerazione dell’attività finora svolta dalla Sottocommissione pareri (fase ascendente): a suo avviso, l’esigenza di dare visibilità allo scrutinio dei principi di sussidiarietà e proporzionalità risulta quanto mai opportuna ed attuale, nella presente fase di attuazione iniziale del Trattato di Lisbona.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l’odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

Comunica, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poichè non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all’UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Direttore per le relazioni con i Gruppi politici e del Direttore al servizio giuridico del Parlamento europeo

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 giugno scorso.

La PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Olivia Ratti e il dottor Ezio Perillo per la loro disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

La dottoressa RATTI attira, preliminarmente, l'attenzione dei membri della Commissione sul crescente ruolo esercitato dai Gruppi parlamentari nell'assegnazione delle cariche politiche apicali in seno al Parlamento europeo.

Informa, quindi, che, nella corrente legislatura, la presenza italiana nelle posizioni di vertice dell'Europarlamento risulta essere alquanto lusinghiera, dal momento che ben due Vicepresidenze dell'Assemblea e cinque Presidenze di Commissioni permanenti sono divenute appannaggio di rappresentanti parlamentari provenienti dal nostro Paese.

Il dottor PERILLO conferma la situazione positiva per l'Italia, testè delineata dalla collega, per quanto riguarda la relativa consistenza presso il Parlamento europeo, dal versante sia istituzionale che amministrativo.

Sotto il primo profilo, infatti, occorre risalire alla fine degli anni '80 per ritrovare un assetto così favorevole per gli italiani avuto riguardo alla loro assegnazione presso le principali cariche dell'Istituzione. A ciò occorre aggiungere, prosegue l'oratore, la non secondaria considerazione per cui, al momento, il Parlamento europeo, in virtù della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, risulta dotato di più rilevanti poteri nel *decision making* comunitario, nonchè di un canale di comunicazione diretto con i Parlamenti nazionali.

Sotto il secondo profilo, osserva come il quadro partecipativo dei funzionari italiani nella struttura del Parlamento registri, in termini del tutto favorevoli, l'esistenza di due Direttori generali e di quattro Direttori.

A suo modo di vedere, la suddetta presenza italiana appare essere il frutto di una serie di circostanze casuali che sono intervenute nell'attuale congiuntura politica, nonchè dell'indubbia capacità professionale dei singoli funzionari, piuttosto che di una qualche forma di pianificazione strategica preventiva.

Invita, quindi, i commissari ad acquisire consapevolezza del mutato equilibrio istituzionale instauratosi in seno all'Unione europea in seguito all'implementazione del nuovo Trattato, secondo il quale hanno assunto maggiori attribuzioni determinate Istituzioni, quali lo stesso Parlamento europeo e la Corte di giustizia, in alcuni casi a discapito delle Istituzioni tradizionalmente ritenute depositarie del potere decisionale comunitario, quali il Consiglio e la Commissione.

Seguono alcuni commenti e quesiti dei senatori.

Il senatore SANTINI (*PdL*) sottopone la questione, connessa all'organizzazione dei lavori del Parlamento europeo, riguardante l'effettiva capacità di pervenire ad una coesione politica tra i vari Gruppi parlamentari, dopo l'adesione all'Unione di dodici nuovi Stati membri.

La senatrice MARINARO (PD) chiede un approfondimento della problematica concernente i rapporti tra il Parlamento europeo e le altre Istituzioni dell'Unione, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La senatrice SOLIANI (PD) domanda se il Parlamento europeo recepisce l'esistenza di un'opinione pubblica su scala continentale, se esso, in questo momento, sta concentrando la propria attenzione sui temi della crisi economica, e, infine, quale sia, nel suo ambito, la concreta incidenza dei deputati di provenienza italiana nella definizione dei più importanti *dossiers*.

La presidente BOLDI chiede lumi sulle reali possibilità di funzionamento del meccanismo, messo in piedi dal Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, di controllo della sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.

In sede di replica, la dottoressa RATTI – dopo aver messo in evidenza le oggettive difficoltà, tipiche del *modus operandi* del Parlamento europeo, di coniugare le esigenze dell'appartenenza partitica e della provenienza nazionale – segnala la nota dolente per l'Italia rappresentata dal fatto che il 28 per cento del *turn over* del Parlamento europeo, nell'ultima legislatura, è da far risalire al comportamento degli europarlamentari italiani, i quali, una volta eletti, hanno, successivamente, rinunciato al seggio europeo per migrare verso altri incarichi, nazionali o internazionali.

Si tratta, secondo l'oratrice, di una condotta non premiante, soprattutto in un contesto istituzionale nel quale, come è ovvio e giusto, la carriera di deputato viene valutata e gratificata per la sua continuità e per l'impegno profuso nel corso di più legislature.

Conclude evidenziando la rilevante opportunità, per i Parlamenti nazionali, di incidere nella fase di formazione della legislazione comunitaria, non solo esercitando la già menzionata facoltà, prevista dal nuovo Trattato, di cribrare i criteri di sussidiarietà, ma anche svolgendo una idonea funzione di pungolo e di indirizzo nei confronti dei rispettivi Governi.

Il dottor PERILLO fa notare che, in ogni caso e per circostanze apparentemente accidentali, il citato *turn over* dei deputati italiani ha comunque consentito, nell'attuale legislatura, di raggiungere il risultato, di tutto rispetto, dell'acquisizione di cinque Presidenze di Commissione.

Egli, quindi, invita a ragionare su una conseguenza apportata dal Trattato di Lisbona, ovvero sul raddoppio della componente governativa dell'Unione europea, il Consiglio, il quale si riunisce, ormai, in un duplice ruolo, quello di Consiglio europeo e quello di Consiglio dei ministri: in tale nuovo assetto, il Parlamento europeo è portato *naturaliter* ad interfacciare e a trovare una sponda nei Parlamenti nazionali (vuoi, ad esempio, in sede di COSAC, vuoi nei rapporti «bilaterali» con le Commissioni specializzate negli affari europei dei singoli Parlamenti), i quali, a loro volta,

vedono evidentemente rafforzate le proprie potenzialità e le proprie competenze, nelle fasi sia ascendente che discendente.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 giugno 2010

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2150-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(2150-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge in titolo e i relativi

emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,55.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 giugno 2010

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a – GIUSTIZIA)

(3^a – AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 10,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 10

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).

- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo

e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).

- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).

- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XXI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XXII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XXIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in

alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XXIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XXV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XXVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
- LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 17

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
 - SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità del mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizioni di rappresentanti di Legacoop e di ANEST (Associazione nazionale energia solare termodinamica).
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di Comieco.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione dell'Amministratore principale dell'ufficio studi del Parlamento europeo, dottor Roberto Bendini.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali – COM (2010) 291 definitivo (n. 65).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 14

Comunicazioni del Presidente sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione di rappresentanti di ANCI e di ANCITEL S.p.A.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 14

AUDIZIONI

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rieti, del procuratore aggiunto della Repubblica per il tribunale di Latina e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 14,30

AUDIZIONI

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine ai nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti delle minoranze in Iran.

